

AIDC LAB

Gruppo di lavoro AIDC Milano


DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICHE ALLA NORMA

Testo del D.Lgs. n. 13/2024 e normativa collegata

Prassi: circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18/2024, risoluzione n. 48/2024 e FAQ dell’8, 15, 17, 25 e 28 ottobre 2024

D.L n. 155/2024 convertito in legge ed in attesa di pubblicazione in GU: riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale e modifiche all’istituto

Osservazioni e commenti



Premessa

Le ultime disposizioni di legge, con particolare rilievo al contenuto del DL n. 155 del 2024 che in sede di conversione in legge, avvenuta in data 5 dicembre 2024 ha incluso il testo del DL n. 167 del 2024 hanno riaperto, i termini per l'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale. Con l'obiettivo di essere di ausilio ai colleghi nell'affrontare tale importante tematica, AIDC Milano ed AIDC Lab hanno predisposto un nuovo aggiornamento del documento che contiene il testo D.Lgs. n. 13/2024 vigente e comprensivo delle ultime modifiche normative nonché:

- la normativa collegata e cioè i testi del DM 14 giugno 2024 e del DM 15 luglio 2024, attuativi di alcune delle disposizioni di legge in relazione ai contribuenti ISA e forfetari;
- il testo dell'articolo 2 del DPR n. 322 del 1998 contenente i termini di presentazione delle dichiarazioni modificato dal D.Lgs. n. 108/2024;
- le risposte ai quesiti contenute nella circolare n. 18/2024, la risoluzione n. 48/2024 che ha istituito dei codici specifici per i versamenti e le FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate in data 8, 15, 17 e 25 ottobre 2024.

Un altro documento, sempre disponibile sul sito di AIDC Milano, è destinato invece all'approfondimento delle disposizioni in materia di ravvedimento speciale il cui accesso è riservato, come noto, a coloro che hanno già optato od opteranno per il concordato preventivo biennale.


In calce ai singoli articoli sono state inserite delle note di analisi e commento tenendo conto dei chiarimenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.

AIDC Milano ha anche predisposto uno sportello dedicato all'argomento del concordato preventivo biennale operativo al quale potranno essere inviati anche i quesiti riguardanti le norme sul ravvedimento per gli anni pregressi. L'accesso allo sportello può avvenire inviando una mail contenente l'illustrazione della problematica sulla quale si chiede il supporto all'indirizzo quesiticpb@aidc.pro.

Le risposte saranno inviate all'associato e successivamente messe a disposizione in una area dedicata del sito AIDC Milano. Al medesimo indirizzo potranno essere inviate osservazioni e commenti al presente documento.

Sul sito AIDC Milano sono anche disponibili le schede operative in materia di concordato preventivo biennale contenenti le indicazioni per il monitoraggio delle condizioni di accesso nonché le regole generali di tassazione dell'istituto.

* * *



D.Lgs. n. 13/2024 in vigore come modificato dal D.Lgs. n. 108/2024

TITOLO II - DISCIPLINA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Capo I - Disposizioni generali


Articolo 6 – Finalità

1. Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo.

Commento

La norma individua i soggetti destinatari delle disposizioni di legge in materia di concordato preventivo biennale con riferimento ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo a condizione, come verrà successivamente illustrato, che i soggetti in questione applichino gli ISA e non siano interessati, ad esempio, da cause di esclusione da tali indicatori. Appare opportuno evidenziare come, da un punto di vista soggettivo, la norma comprende sia i soggetti in regime IRPEF che quelli in regime IRES al ricorrere della condizione sopra evidenziata e, dunque, della applicazione degli ISA. La norma fa riferimento a coloro che esercitano l'attività nel territorio dello Stato e quindi intendendo sia i contribuenti residenti che, potenzialmente, coloro che operano attraverso, ad esempio, una stabile organizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 162 del TUIR. In generale, va immediatamente ricordato che i soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023, non possono accedere al concordato preventivo biennale. Rappresentano un'eccezione all'impostazione sopra delineata i contribuenti che adottano (nel periodo d'imposta preso a base per la determinazione della proposta pre-concordata) il regime dei contribuenti forfetari di cui alla L. n. 190/2014: sebbene (come noto), tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli ISA, possono, in via sperimentale, accedere all'istituto del concordato preventivo biennale per una sola annualità (cfr. successivo commento all'art. 7 D.Lgs. n. 13/2024). Con riferimento ad alcune casistiche particolari si segnala che :

- *con FAQ del 15 ottobre 2024 (riportata per esteso nel presente documento), l'Agenzia delle entrate ha chiarito che non sussistono cause ostative per l'accesso al CPB in capo alle società che fanno parte di un perimetro di consolidamento. Nella FAQ sono altresì chiariti gli adempimenti che devono essere osservati in questa particolare situazione;*
- *non sono stati ancora forniti, invece, chiarimenti in merito ai soggetti IRES che applicano il regime di trasparenza fiscale con particolare rilievo alle ipotesi in cui, ad esempio, per il primo periodo di imposta di applicazione del CPB venga eventualmente revocata l'opzione*



per il regime in questione. Analogamente, non sono stati forniti chiarimenti in merito alla particolare ipotesi in cui, ad esempio, nel caso di applicazione del regime di cui all'articolo 116 del TUIR si generi extra reddito non imponibile e che poi, successivamente, corrisponda a somme erogate ai soci persone fisiche della SRL che adotta il regime in questione ovvero successivamente all'interrompersi della opzione.

Articolo 7 – Ambito di applicazione


1. Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Commento:

Le disposizioni dell'art. 7 del D.Lgs. n. 13/2024 individuano in modo preciso i comparti impositivi per i quali il concordato spiega i propri effetti individuando detti comparti quali quelli delle imposte sui redditi e dell'IRAP non spiegando invece rilevanza ai fini dell'IVA. In relazione ai soggetti che applicano il regime forfetario, viene precisato che l'applicazione del concordato preventivo biennale, per il primo periodo di imposta di applicazione è sperimentale. Appare opportuno precisare che le disposizioni in materia di concordato preventivo riguardano, due periodi di imposta per i contribuenti soggetti ad ISA ed uno, sperimentale, per i contribuenti che operano mediante il regime forfetario. Il contribuente che decide di non aderire al CPB per il periodo 2024 /2025 potrà, come emergeva chiaramente dalla norma e come confermato dall'Agenzia delle entrate con FAQ del 25 ottobre 2024, optare per il CPB per il biennio 2025/2026. Un tema che non ha ancora trovato chiarimenti ufficiali è quello legato all'applicazione dell'istituto in relazione alle società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In questa ipotesi, si deve ritenere che il primo periodo di imposta oggetto di concordato sia quello che comprende il 31 dicembre 2024 considerando anche la necessità di utilizzare modulistica idonea ad esprimere la scelta

Articolo 8 - Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

1. L'Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
3. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale.
4. Per il 2024 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 giugno




ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023

Commento

La norma in questione, come modificata dal decreto correttivo precisa che a regime i programmi necessari per l'elaborazione della proposta di concordato saranno disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo rispetto a quello preso a riferimento per la proposta di concordato. Nello stesso tempo, si prevede un termine differenziato in relazione al periodo di imposta 2024, cioè il primo anno di applicazione della norma in materia di concordato preventivo biennale. Appare opportuno osservare che, anche alla luce del contenuto del DM del 14 giugno 2024, da un punto di vista operativo risulta evidente come la proposta di concordato si fondi sulla elaborazione dei dati ISA e la relativa accettazione della proposta (di fatto autoelaborata dal contribuente) avviene mediante la compilazione del quadro CPB, quadro facente parte del modello ISA ovvero, per i contribuenti forfetari, di una apposita sezione del quadro LM. Al riguardo, si precisa che i contribuenti (in possesso di tutti i requisiti di accesso al CPB) i quali autoelaborano la proposta, ma in seguito all'esito della stessa decidono di non accettarla, non sono tenuti alla compilazione del quadro CPB (contribuenti in regime ordinario) o dell'apposita sezione del quadro LM (contribuenti forfetari). La riapertura dei termini di accesso al CPB disposta dal DL n. 167/2024 riguarda invece solo i contribuenti che applicano gli ISA e non i forfetari.

Articolo 9 Elaborazione della proposta di concordato

1. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro



l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1

Commento


La modifica di rilievo all'articolo 9 è stata apportata dal decreto correttivo del D.Lgs. 13/2024 in termini di individuazione, per l'anno 2024, del momento finale entro il quale il contribuente può decidere di accettare la proposta di concordato. In sostanza:

- *a regime, e dunque dall'anno 2025, l'accettazione della proposta di concordato deve avvenire entro il 31 luglio ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti che non hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare;*
- *per il periodo di imposta 2024, l'accettazione deve essere manifestata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che, per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo al D.Lgs. n. 1/2024 e, conseguentemente, all'art. 2 del DPR n. 322/1998, è fissato al 31 ottobre di ogni anno ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Si precisa che detti ultimi termini per la presentazione delle dichiarazioni sono quelli che, successivamente alla definitiva approvazione del D.Lgs. n. 108/2024, sono applicati a regime indipendentemente dalle norme in materia di concordato preventivo biennale.*

Sulla questione del termine di accettazione della proposta di concordato preventivo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito nella circolare n. 18, che:

- *laddove sia stata presentata una dichiarazione ovvero venga presentata una dichiarazione prima del 31 ottobre 2024 non contenente la scelta per l'adozione del CPB, entro il 31 ottobre potrà essere presentata una dichiarazione correttiva nei termini al fine di manifestare la scelta per l'opzione relativa al concordato. In relazione a questa ipotesi si pone la problematica del contribuente che, al fine di effettuare la compensazione, ha già presentato la dichiarazione che viene poi "corretta" mediante l'inserimento dell'opzione per l'adesione al CPB. In detta fattispecie si deve ritenere che la compensazione medio tempore effettuata sia da considerarsi valida a tutti gli effetti;*
- *laddove entro la predetta data (cioè la data finale entro la quale esercitare l'opzione) il contribuente non abbia manifestato la propria volontà di aderire al CPB, non potrà entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario presentare una dichiarazione contenente la predetta scelta. In altri termini, dunque, l'amministrazione finanziaria distingue il caso generale della dichiarazione valida a tutti gli effetti da quello relativo alla adozione, opzionale, del CPB non consentendo di andare oltre il termine previsto dalla norma che, dunque, è da considerarsi tassativo e non superabile. La scelta in questione, seppur non espressamente derivante dalla formulazione della norma, appare dettata dalla logica esigenza di non consentire di effettuare una opzione a periodo di imposta potenzialmente ormai consolidato e definito.*

In merito alle situazioni particolari relative ai soggetti che possono optare per il CPB non risulta risolta la questione delle società con esercizio a cavallo in relazione alle quali non opera alcuna



causa ostativa di accesso. Si deve ritenere che, per effetto di un approccio logico – sistematico, il primo periodo di imposta per il quale detti soggetti possono accedere al CPB sia da considerarsi quello comprendente la data del 31 dicembre 2024. Questo anche in relazione alla necessità di dover compilare una modulistica che tenga conto della possibilità concreta di effettuare l'opzione.

Capo II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale


Articolo 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – requisiti

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo III.
2. Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili

Commento

La norma individua le condizioni affinché possa essere elaborata ed eventualmente accettata la proposta di concordato preventivo biennale in relazione alla circostanza che i soggetti potenzialmente interessati applichino gli ISA. La locuzione di cui al comma 1 fa intendere che detti soggetti non debbano essere dunque interessati, ad esempio, da cause di esclusione dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità. La formulazione della norma in questione è indipendente, come si avrà modo di osservare successivamente, rispetto alle previsioni in materia di proroga di versamento delle somme dovute per il primo anno di applicazione delle disposizioni. Tale differenziazione è da ritenersi fondata sul fatto che, operativamente, il contribuente potrebbe elaborare la proposta di concordato non tenendo conto, ad esempio, di possibili cause di esclusione ISA per il periodo di imposta 2023 circostanza che, come noto, viene evidenziata solo in dichiarazione. Le modifiche normative, come si vedrà oltre, hanno poi consentito di chiarire la sorte della proposta di concordato formulata nei confronti di un contribuente che, nei periodi di imposta di effetto del CPB supera il limite di ricavi e compensi per l'applicazione degli ISA.

Sulla necessità che siano applicabili gli ISA in relazione al periodo di imposta 2023, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/2024 ribadisce questo aspetto. Ciò sta a significare che, per tale annualità d'imposta, il contribuente deve aver esercitato, in forma di impresa o di lavoro autonomo, in modo prevalente, un'attività per la quale risulta approvato un ISA e non deve aver dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli stessi ISA. Pertanto, in relazione all'ipotesi di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023, detta condizione non consente



di accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025. Nella parte relativa ai quesiti, inoltre, viene precisato che:

- una eventuale causa di esclusione dagli ISA per uno dei due periodi di imposta oggetto di concordato, non determina il venir meno del CPB;
- in caso di esercizio di più attività entrambe soggette ad ISA, il contribuente potrà ottenere una “doppia” proposta di CPB

Il comma 2 della norma individua la necessità (ciò nella formulazione iniziale della norma) che il contribuente potenzialmente interessato dalle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, entro la data di accettazione della proposta (per quest’anno, in generale, 31 ottobre 2024) non avesse “pendenze” in relazione ai tributi erariali per importi complessivamente dovuti superiori a 5 mila euro in relazione alle singole partite. Di fatto, veniva fissata una soglia di affidabilità fiscale.

La relazione di accompagnamento al testo del D.Lgs. n. 13/2024 originario precisa, con riferimento al comma 2, che si tratta di coloro che “non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per l’adesione della proposta di concordato dell’articolo 6, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.


Al riguardo per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, si intendono i debiti derivanti:

- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali condizioni, disciplinate nel Capo II per i contribuenti ISA, sono poi riproposte nel Capo successivo, in ragione delle medesime logiche, anche per i contribuenti forfetari”.


Con l’approvazione del decreto correttivo, è stato modificato il testo del comma 2 dell’articolo 10 che, in base alla nuova formulazione ora afferma che:

- in linea di principio il mantenimento della necessità, da parte dei contribuenti interessati al concordato, della inesistenza di debiti tributari in relazione a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate ovvero di debiti contributivi;
- in relazione ai predetti debiti che gli stessi di fatto devono essere definitivi in termini di giudicato o di non impugnabilità degli atti nei quali sono stati contestati;
- possono comunque accedere al concordato i debitori che, entro la data di accettazione della proposta, continuano ad essere tali ma per debiti residui di importo complessivo non superiore a 5 mila euro. Naturalmente, entro la predetta data è prevista la possibilità di ammissione a fronte della estinzione del debito in questione;
- l’irrelevanza ai fini dei limiti in questione dei debiti che sono oggetto di sospensione e/o rateazione.



Sul tema in questione, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 fornisce molti chiarimenti precisando che:

- *riguardo alla condizione relativa all'assenza di debiti tributari o debiti contributivi d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Di fatto, quindi, anche debiti di importo superiore al limite di 5 mila euro, laddove oggetto di sospensione o rateazione non precludono l’accesso al CPB;*
- *il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;*
- *la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all'anno precedente ai periodi di imposta cui si riferisce la proposta di concordato e dunque la stessa essere effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023. Si deve ritenere, nonostante la mancanza di una precisazione espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria che non sia ovviamente rilevante il periodo di imposta di insorgenza del debito. Qualora il contribuente, al fine di poter aderire alla proposta di concordato, fosse intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà avere cura di effettuarlo in un momento precedente a quello di accettazione della proposta;*
- *viene poi richiamata la relazione di accompagnamento in merito alla nozione di atti impositivi che rilevano ai fini della causa in questione quali avvisi di accertamento; atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni; atti di recupero dei crediti di imposta; avvisi di liquidazione; avvisi di rettifica e liquidazione, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;*
- *deve trattarsi in ogni caso di debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che al 31 dicembre 2023 (nel caso di concordato per gli anni 2024 e 2025) sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Viene altresì precisato che non rilevano i debiti per i quali alla data del 31 dicembre 2023 pendevano ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) purché antecedentemente alla data di accettazione della proposta. Ad esempio, non rileva il debito scaturente da una cartella di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro emessa a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per la quale il contribuente ha presentato ricorso entro il 31 dicembre 2023 e il relativo giudizio alla predetta data è ancora pendente o per la quale a tale data erano ancora pendenti i termini per il pagamento o per presentare il ricorso o per la quale è presente un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa. Del pari, non rileva il debito divenuto definitivo alla data del 31 dicembre 2023 per il quale intervenga un provvedimento di rateazione;*



- *per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitivi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta tregua fiscale) che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Tale ultima affermazione potrebbe suscitare qualche perplessità in merito al fatto che la decadenza dagli istituti definitivi si verificava al mancato pagamento della prima rata mentre, in relazione all'eventuale mancato pagamento delle rate successive, si verificava la decadenza dalla rateazione ma non dalla efficacia della definizione in quanto tale;*
- *la circolare dell'agenzia delle entrate ha altresì precisato che la questione legata all'esistenza dei debiti, nel caso dei soggetti trasparenti, riguarda evidentemente il soggetto partecipato ma non i soci*

Articolo 11 - Cause di esclusione

1. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.


b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale **che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato**

Commento

La norma, nella sua formulazione originaria, disciplina quelle che sono le cause di esclusione dal concordato che sono riconducibili ad ipotesi particolarmente gravi in relazione ad un orizzonte temporale antecedente al 2024. Si tratta, in particolare, di condanne per reati penali-tributari ovvero per reati particolarmente gravi quali il reato di false comunicazioni sociali nonché i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio. Va ricordato che alla sentenza di condanna è equiparata l'ipotesi di patteggiamento. In relazione a queste




specifiche ipotesi, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 afferma che, in relazione all’ipotesi del patteggiamento l’esclusione dall’accesso al concordato preventivo biennale opera nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento sia stata irrogata una pena che superi i due anni di pena detentiva, quindi, per converso, al di sotto di tale "soglia" la causa di esclusione non opera. Inoltre, va rilevato che le condanne di specie devono essere irrevocabili.

Da un punto di vista amministrativo, si fa menzione alla mancata presentazione della dichiarazione ma limitatamente alla dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi di imposta precedenti quello di prima applicazione del concordato. Di fatto, si tratta di una valutazione relativa ai periodi di imposta 2021 e 2022 in considerazione della circostanza che, per il 2023, il termine di presentazione della dichiarazione è ancora “aperto”, termine peraltro da coordinare con il momento di accettazione della proposta che deve avvenire, appunto, attraverso la presentazione della dichiarazione per detto periodo di imposta. Va detto che da un punto di vista letterale, la norma parla di “mancata” presentazione della dichiarazione e non di omissione il che potrebbe far propendere, in linea astratta, per l’ammissione al concordato di un contribuente che ha comunque presentato la dichiarazione ultratardiva. Si deve però ritenere che il concetto di mancata presentazione non possa non corrispondere al concetto di omissione. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con una FAQ dell’8 ottobre 2024. Nulla viene declinato, nella norma, in relazione all’ipotesi che per i periodi di imposta 2021 e/o 2022 ove naturalmente il contribuente sia tenuto all’adempimento, in relazione all’ipotesi di omissione della dichiarazione in altri settori impositivi diversi dalle imposte sui redditi. Con FAQ del 25 ottobre 2024, l’Agenzia ha chiarito che non rileva come causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione IRAP.

Il decreto correttivo ha introdotto tre nuove ipotesi di esclusione derivanti, in linea di principio, dalla necessità di mantenere continuità tra il periodo di imposta precedente quello di effetto del concordato ed il biennio oggetto di concordato ovvero della necessità di individuare, attraverso il concordato, il reddito tipicamente ritraibile dall’attività senza che lo stesso sia inciso da particolari condizioni di esclusione o esenzione in merito. Ad esempio:

- in relazione alla soglia del 40 per cento, attraverso una specifica FAQ dell’8 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate lascia intendere che l’esclusione in questione concerne quelle situazioni in cui il reddito viene sottoposto, nella sua totalità, ad una tassazione ridotta senza che, dunque, appaiano da prendere in considerazione (ai fini della verifica della soglia di esclusione) alcuni particolari componenti di reddito quali, ad esempio, i dividendi o la PEX. Componenti che, peraltro, sono esclusi dal calcolo del reddito oggetto di concordato e costituiscono rettifiche allo stesso. In relazione alla predetta causa di esclusione, dovrà poi essere definitivamente chiarito come operi la disposizione normativa in relazione a quelle componenti che non sono oggetto di tassazione ma assumono la natura di crediti di imposta ovvero di deduzioni forfetarie. Va rilevato che, da un punto di vista letterale, si parla comunque di redditi o quote di redditi. Come accennato, il contenuto della FAQ dell’Agenzia delle entrate menziona ad esempio le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB. Viene poi fatta menzione al caso dei docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 44 del*



decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo;


- se il contribuente non adottava, avendone i requisiti, il regime forfetario per il periodo di imposta 2023 e per il 2024 adotta detto regime, la proposta di concordato per detto periodo di imposta non potrà essere elaborata in quanto viene meno la continuità rispetto ai dati sulla base dei quali viene elaborata la proposta. Come invece chiarito dalle FAQ dell’Agenzia delle entrate, la situazione inversa (cioè forfetario nel 2023 ed ordinario per opzione nel 2024) non preclude l’accesso al CPB in termini di elaborazione della proposta attraverso la compilazione della apposita sezione del quadro riservato ai forfetari.

Le modifiche alla compagine sociale

Con la conversione in legge del DL n. 155 del 2024 è stato modificata la lettera b-quater) del comma 1 della norma prevedendo una causa di esclusione meno stringente nel caso di modifica della compagine sociale nell’ambito delle società di persone e delle associazioni professionali. Prima delle modifiche in questione, la norma di fatto disciplinava l’ipotesi dei contribuenti ricompresi nelle categorie in questione (quindi società di persone ed associazioni) ove le stesse fossero state interessate nel 2024, da modifiche di compagine sociale (limitatamente ai soggetti IRPEF) ovvero da operazioni di carattere straordinario. Ad esempio, se la compagine sociale di una società di persone nel 2024 fosse stata diversa per effetto dell’ingresso di un nuovo socio, la proposta di concordato non avrebbe potuta essere formulata. Analogamente, in base alla FAQ del 17 ottobre 2024, si concludeva nel caso la compagine sociale si fosse modificata per effetto, ad esempio, del recesso di un socio o di un associato ovvero, più in generale, nel caso di uscita dalla compagine medesima.

Le ultime modifiche normative hanno reso meno stringenti le condizioni di cui sopra e, dunque:

- la modifica della compagine sociale avvenuta nel corso del 2024 diviene causa di esclusione dal CPB unicamente nell’ipotesi in cui, numericamente, il numero dei soci e/o degli associati è superiore rispetto a quello del 2023;
- in ogni caso, nell’ipotesi in cui vi sia decesso del socio o dell’associato, detta preclusione “numerica” non sussiste in quanto è espressamente previsto che l’ingresso di uno o più eredi consente l’accesso all’istituto;
- conseguentemente, non costituisce più causa di esclusione (ovvero di cessazione) dal CPB, la diminuzione del numero dei soci e/o degli associati anche laddove sia stato esercitato il recesso. Vi è dunque il superamento della menzionata FAQ del 17 ottobre 2024 Da un punto di vista tecnico, l’indicazione dell’Agenzia delle entrate suscitava più di una perplessità in quanto, evidentemente, l’ipotesi del recesso del socio non osta alla suddivisione di quanto evidenziato nella proposta di concordato in relazione ai soci ovvero agli associati rimanenti. Non si assisterebbe, dunque, ad alcun arbitraggio;
- in ogni caso, non rientra in questa fattispecie una diversa composizione della quota di partecipazione al reddito nell’ambito di una compagine sociale non modificata da un punto di vista soggettivo. Si pensi al caso dei soci preesistenti che scambiano tra loro una parte della partecipazione detenuta rimanendo, comunque, presenti nella compagine sociale. Una conferma in tal senso è stata fornita dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18. Alla luce delle modifiche normative in questione, l’ipotesi di soci o associati diversi da quelli del 2023 a condizione che il numero dei soggetti sia il medesimo,



consente di accedere e/o mantenere il CPB tenendo conto, evidentemente, della possibilità di aderire all'istituto entro il 12 dicembre 2024, nuova data disciplinata prima dal DL n. 167 del 2024 e, successivamente, dalla legge di conversione del DL n. 155 del 2024 con conseguente decadenza del citato DL n. 167.

In via interpretativa, invece, l'Agenzia delle entrate ha affermato che tra le fattispecie di cui alla lettera b-quater) rientrano anche le operazioni di cessione di azienda o di ramo di azienda. Va ricordato che detta ipotesi riguarda anche il caso di cessazione del CPB e, dunque, si considera anche il periodo intercorrente tra il 31 ottobre 2024 ed il 31 dicembre 2024. In altri termini, dunque, laddove una operazione tra quelle richiamate intervenga negli ultimi mesi dell'anno si avrà una proposta di concordato che non produce effetti.

Non viene considerata una ipotesi di discontinuità che non genera dunque una fattispecie di esclusione ovvero di cessazione, il cambio di regime contabile del contribuente, ad esempio, dalla contabilità ordinaria a quella semplificata nonostante, in questo ultimo caso, viene adottato in generale un regime di tassazione per cassa.

In relazione alle operazioni di carattere straordinario, come causa di esclusione, non risulta in alcun modo menzionata l'ipotesi della trasformazione societaria che, da un punto di vista sostanziale non fa mutare la caratteristica soggettiva del contribuente che continua a produrre reddito di impresa seppur sotto un'altra "veste" giuridica. Con FAQ del 28 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di trasformazione omogena si ritiene che in ogni caso non sussistano criticità. Dal che pare di potersi desumere che, in caso di trasformazione eterogenea, sia impedito l'accesso al CPB nonostante, nello specifico, la risposta dell'amministrazione finanziaria sia di fatto laconica e non completa.


Sempre in tema di operazioni che comportano la cessazione del concordato nel periodo di imposta in cui le stesse si verificano, viene menzionata in risposta ad un quesito nell'ambito della circolare n. 18, la casistica della cessione di azienda o di ramo di azienda, Va detto che la risposta appare riferita alla situazione del cedente fermo restando che, in linea di principio, non può essere esclusa la stessa soluzione anche in relazione alla situazione del soggetto cessionario. Infine, con FAQ del 17 ottobre è stato chiarito che l'operazione di conferimento di una impresa individuale in una società costituisce una operazione straordinaria o meglio, una ipotesi di cessazione dell'attività.

Con FAQ del 25 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il decesso del socio ovvero dell'associato non costituisce un cambio di compagine sociale e, dunque la proposta di concordato continuerà a mantenere i propri effetti sulla base della composizione della compagine residua con la suddivisione pro quota del reddito.

Infine, con riferimento alla casistica della modifica della compagine sociale, una FAQ dell'8 ottobre 2024, ha precisato che detta fattispecie non rileva con riferimento all'impresa familiare. Sul punto, viene richiamato quanto precisato con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, in merito al fatto che l'impresa familiare "ha natura individuale e non collettiva (associativa)".

Articolo 12 - Effetti dell'accettazione della proposta

1.L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta



da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

2.L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Commento

La norma in questione fissa il principio in base al quale con l'accettazione della proposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (ove dovuta non generandosi ovviamente per effetto del CPB un presupposto impositivo), il contribuente si impegna ovviamente a soddisfare il contenuto della stessa in termini di liquidazione delle imposte corrispondenti al reddito concordato ovvero al valore della produzione. In relazione ai soggetti societari "trasparenti" detto impegno ai fini delle imposte sui redditi riguarda, evidentemente, i soci e/o gli associati a cui il reddito viene imputato in ossequio al già menzionato principio di trasparenza. Si deve ritenere (nonostante quanto verrà chiarito oltre) che laddove i contribuenti abbiano potenzialmente una situazione nella quale siano elaborabili due proposte di concordato (una per la posizione individuale ed una per la posizione, ad esempio, di socio di società di persone), si avrà che:

- *nessuna proposta potrà essere formulata ed accettata;*
- *potrà essere accettata soltanto la proposta personale ma non quella destinata, in primo luogo, alla società e/o associazione;*
- *potrà essere "accettata" solo quella della società e/o associazione ma non quella personale;*
- *potranno essere accettate entrambe le proposte con la risultanza di "sommare" i redditi predeterminati sulla base delle stesse.*

La norma tutela poi il ruolo dell'Agenzia delle entrate che, evidentemente, liquida le imposte sulla base delle proposte di concordato.


Articolo 13 – Adempimenti

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti:
a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Commento

La norma si limita a precisare che, ai fini degli adempimenti contabili e fiscali, nessuna deroga alle disposizioni ordinarie è prevista per i soggetti che accedono all'istituto concordatario. Viene precisato, in particolare, l'obbligo di presentazione dei modelli ISA.

Articolo 14 - Rinnovo del concordato



1. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

Commento

La norma precisa che, laddove non vi siano cause di esclusione che non consentono di prorogare di biennio in biennio la possibilità di accesso al concordato, il contribuente può proseguire nell'applicazione dell'istituto opzionale. Fermo restando che non vi è, naturalmente, un automatismo a tale fine, né è previsto il meccanismo di rinnovo automatico

Articolo 15 - Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.


b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54

2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Commento

La norma individua alcuni principi in materia di determinazione della base imponibile "compresa" nella proposta di concordato:


- *l'istituto si fonda sulla identificazione dei compensi e del reddito fondatamente riferibili alla attività professionale tipica escludendo, conseguentemente, i relativi componenti di natura straordinaria. Il decreto correttivo ha dunque escluso anche le ipotesi delle cessioni di tutti i componenti immateriali compresa l'ipotesi della cessione di clientela;*
- *il reddito del contribuente sarà dunque formato da una sommatoria di:*
 - a) reddito concordato*
 - b) saldo della differenza (positiva o negativa) dei componenti esclusi*
 - c) da detta sommatoria non potrà risultare un importo inferiore a 2 mila euro;*
- *nonostante l'evidenziazione del fatto che non sono compresi i redditi di cui alle partecipazioni in soggetti indicati all'art. 5 del TUIR (si pensi al professionista con partita IVA individuale ma anche facente parte di una associazione professionale), si deve ritenere che (come precedentemente evidenziato) la formulazione e l'accettazione della proposta da*



parte dell'associazione, in virtù della applicazione del principio di trasparenza del reddito concordato in questa ipotesi, faccia sì che si generi una sommatoria con il risultato individuale laddove, evidentemente, anche per la posizione personale sia stata elaborata ed accettata la proposta di concordato preventivo biennale. In altri termini, si pensi alla persona fisica che opera con una posizione IVA individuale e che sia, nello stesso tempo, anche associato in uno studio professionale. La logica della norma è quella di incentrare la proposta di concordato sulla posizione personale escludendo, in linea di principio, i redditi ritraibili dalla partecipazione allo studio associato. Naturalmente, ove lo studio associato accettasse anch'esso la proposta di concordato preventivo, la persona fisica sommerà le due proposte di concordato oltre, naturalmente, a tenere conto del risultato dei componenti esclusi dal concordato stesso (per entrambe le posizioni). Per completezza sul punto, si evidenzia altresì che in presenza di due proposte di CPB nei termini sopra descritti, laddove per uno di essi sopravvenissero cause di esclusione o di decadenza, le stesse opererebbero specificamente per la posizione IVA cui si riferiscono, essendo le stesse irrilevanti sull'operatività e permanenza dell'altro concordato.

Articolo 16 - Reddito d'impresa oggetto di concordato

1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:
 - a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
 - b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui



agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi

Commento

Analoghi principi rispetto a quelli già esaminati in relazione alla determinazione della base imponibile concordataria in relazione al reddito di lavoro autonomo previsti nell'ambito della determinazione della base imponibile per i soggetti che svolgono attività di impresa. Per tali soggetti:

- *operano le ordinarie regole di determinazione del reddito (e dunque vanno osservati, a seconda dei casi, il principio di cassa ovvero il principio di competenza);*
- *la determinazione del reddito di impresa dei soggetti IRPEF ed IRES avviene con le ordinarie modalità previste dal TUIR;*
- *una volta determinato il contenuto della proposta di concordato (che stima, dunque, i redditi ordinariamente ritraibili dall'attività ordinaria), si deve tenere conto del risultato (positivo o negativo) dei componenti esclusi. Ad esempio, se un soggetto IRES elabora la proposta di concordato per il periodo di imposta 2024 riportante un reddito di 30 mila euro e, nel 2024, ha conseguito una plusvalenza di 40 mila euro, il reddito da assoggettare a tassazione è di 70 mila euro. Peraltro, detta componente non può essere considerata come la parte di extra reddito non assoggettato a tassazione. Per converso, laddove il contribuente nel 2024 abbia conseguito una perdita su crediti deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR potrà ridurre la proposta di concordato per l'importo di detta perdita;*
- *nell'ambito del reddito di impresa, le perdite sono utilizzabili secondo le ordinarie modalità ferma restando la regola legata all'obbligo di dichiarazione di un reddito minimo. In altri termini, ad esempio, nell'ipotesi di perdita relativa ai primi tre periodi di imposta, la stessa non potrà essere comunque utilizzabile a completo azzeramento del reddito imponibile. Sul punto, la circolare n. 18 precisa che le perdite di impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo di imposta oggetto di concordato derivanti da partecipazioni in società trasparenti e dichiarate nel quadro RH, possono essere dedotte dal reddito di impresa concordato fermo restando il limite minimo di base imponibile da assoggettare a tassazione pari, come noto, a 2 mila euro;*
- *pertanto, anche nel caso di redditi di impresa è prevista una soglia minima di 2 mila euro di reddito. Detta soglia, laddove la proposta sia elaborata da soggetti trasparenti viene ovviamente ripartita tra i soci secondo le percentuali di partecipazione;*
- *in generale, tutti i redditi derivanti da partecipazioni (quindi in primis i dividendi) non vengono assorbiti dalla base imponibile ai fini del concordato. Le uniche eccezioni appaiono quelle relative all'ipotesi in cui la partecipazione sia detenuta in soggetti trasparenti che, a loro volta, hanno accettato la proposta di concordato preventivo biennale.*

In sede di approvazione definitiva del provvedimento correttivo, è stato inserito un ultimo periodo al comma 4 della norma in base al quale si chiarisce che il contribuente, anche negli anni oggetto

di accordo concordatario, può determinare perdite riportabili a nuovo mediante le disposizioni ordinarie del TUIR fatto salvo, ovviamente, il limite minimo di reddito da dichiarare per effetto dell'accordo in questione. Questa modifica, in concreto, sta a significare che non vi è una sterilizzazione ovvero una cancellazione delle perdite eventualmente generatesi medio termine in considerazione, ad esempio, della rilevanza degli elementi straordinari esclusi dalla determinazione del reddito oggetto della proposta. Pertanto, in linea di principio, anche per i periodi di imposta oggetto di concordato, il risultato effettivo potrebbe essere una perdita utilizzabile con le regole ordinarie fermo restando il limite minimo di base imponibile previsto dal D.Lgs. n. 13/2024. Con FAQ del 25 ottobre 2024, l'Agenzia delle entrate ha precisato che i componenti esclusi come menzionati dalla norma sono tassativi.

Articolo 17 - Valore della produzione netta oggetto di concordato

1. Il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.


2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Commento

Poiché, come detto, il concordato preventivo biennale rileva anche ai fini IRAP, la norma si limita ad affermare che si applicano a tale fine le regole di carattere ordinario del tributo con le variazioni che devono essere apportate per effetto dei componenti straordinari e tenendo presente che, anche in relazione all'IRAP, è richiesto un valore della produzione minimo pari a 2 mila euro. La modifica apportata dal decreto correttivo richiama l'articolo 10 del D.Lgs. n. 446/1997 in modo tale da precisare la modalità di determinazione del valore della produzione in capo ai soggetti non commerciali. Sulle modalità di determinazione del valore della produzione IRAP nell'ambito della proposta di CPB, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 precisa che ai fini della definizione del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base alle regole di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò in quanto, sebbene l'articolo 17 del decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'articolo 11 del decreto IRAP, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.

Articolo 18 - Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.



Commento

Come inizialmente osservato, la norma sul concordato preventivo biennale non produce alcun effetto ai fini IVA.

Articolo 19 - Rilevanza delle basi imponibili concordate

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16.
2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.


Commento

La norma contiene la previsione in base alla quale l'extra reddito od il valore della produzione eccedente quello emergente dalla proposta di concordato non sconta imposte secondo il principio della detassazione rispetto a quanto predeterminato.

Analogamente, l'extra reddito non rileva ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, fatta salva la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. Si deve ritenere che la previsione in questione non operi in relazione alle casse previdenziali private.

Alle previsioni di cui al comma 2 è stata data di fatto attuazione con il DM del 14 giugno 2024 nel quale vengono indicati quali sono gli eventi eccezionali che consentono la fuoruscita dal concordato preventivo non incorrendosi, in questo caso, in ipotesi di decadenza. Va segnalato che nel DM (il cui testo è riportato nel presente documento analogamente al testo del DM che interessa i contribuenti forfetari) sono individuati anche detti eventi straordinari come elementi suscettibili di ridurre l'ammontare del reddito e del valore della produzione minimi per i periodi di imposta oggetto di concordato preventivo. In relazione alle ipotesi che hanno comportato, ad esempio, la sospensione dell'attività produttiva il DM individua l'orizzonte temporale necessario al fine di concretizzare l'evento straordinario. Si segnala che, in sede di approvazione definitiva del decreto correttivo, la soglia di rilevanza percentuale degli eventi straordinari, è stata portata dal 50 al 30 per cento delimitando, dunque, una ipotesi di "uscita" dal concordato meno rigorosa.


Viene inoltre specificato che, pur se il concordato non interessa il comparto IVA, a fronte dell'accesso all'istituto sono riconosciuti i benefici derivanti dal conseguimento di un punteggio elevato ai fini ISA in relazione al predetto comparto. Si pensi, ad esempio, alla non necessità di



apporte il visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione del credito di detta imposta. Più in generale, con riferimento ai benefici derivanti dalla accettazione della proposta di concordato preventivo, dalla formulazione letterale della norma parrebbe discendere una sorta di automatismo rispetto alla applicazione dell'articolo 9 bis, comma 11, del DL n. 50/2017. In concreto, dunque, indipendentemente dal punteggio ricavabile ai fini ISA per il 2024 e/o per il 2025, una società potrebbe risultare comunque esclusa dalle norme in materia di società di comodo per effetto, come detto, della accettazione della proposta di concordato preventivo. In relazione a questi aspetti, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18 precisa che al fine di verificare lo scostamento del 30%, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono per i soggetti ISA, il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB e per i soggetti forfetari, il reddito ordinariamente determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 64, primo periodo, della legge n. 190 del 2014. Queste disposizioni rilevano anche nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 13/2024. Il documento di prassi dell'Agenzia delle entrate elenca in modo puntuale tutti quelli che sono i benefici rappresentati dalla applicazione delle disposizioni in materia di ISA. Appare opportuno rilevare che detti benefici vengono meno nel momento in cui dovesse verificarsi una causa di decadenza dal CPB con conseguenze che potrebbero essere particolarmente rilevanti. Si pensi, ad esempio, all'eventuale utilizzo di crediti in compensazione effettuato senza l'apposizione del visto di conformità (anche se, sul tema, va segnalato un recente orientamento della Corte di Cassazione in base al quale la compensazione di specie sarebbe valida ma viziata, esclusivamente, da un punto di vista formale) ovvero la necessità di applicare la normativa in materia di società non operative. Questo a meno che, indipendentemente dalla sussistenza del concordato, il contribuente, in modo del tutto autonomo, abbia conseguito comunque un punteggio ISA tale da poter usufruire dei relativi benefici di cui all'articolo 9 bis del DL n. 50/2017.

Articolo 20 - Determinazione degli acconti

1. L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:
 - a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
 - b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.



3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto

Commento

Il D.Lgs. n. 108/2024 ha completamente modificato il principio di determinazione degli acconti di imposta per i periodi che sono oggetto di concordato preventivo biennale, con particolare rilievo al caso del versamento di acconto dovuto per il primo periodo di imposta in cui si applica l'istituto. Va subito segnalato che le modalità in questione costituiranno, a regime, le regole di determinazione dell'acconto per i soggetti che hanno accettato la proposta in relazione al primo periodo di applicazione del concordato. Dalla formulazione della norma, che comunque presenta una certa complessità, appare potersi trarre la conclusione in relazione al primo periodo di applicazione dell'istituto che, in caso di determinazione dell'acconto sulla base del metodo storico:

- *laddove la proposta di concordato sia incrementativa rispetto al periodo di imposta precedente, dovrà essere determinata la quota differenziale di imposta in più che viene identificata in modo diverso ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP;*
- *il reddito da tenere in considerazione è comunque quello complessivo e cioè quello concordato e rettificato (e quindi aumentato o diminuito del saldo delle componenti non comprese nel concordato preventivo)*


Ad esempio, per il periodo di imposta 2024 potrebbe verificarsi una situazione come quella sotto rappresentata:

- *Reddito SRL periodo di imposta 2023: 100 con imposta pari a 24 e con acconto che, sulla base del metodo storico, deve essere versato in due rate*
- *Reddito SRL periodo di imposta 2024 sulla base del concordato: 120 con imposta pari a 28,8. Se l'acconto fosse determinato con metodo storico, dalla lettura della norma sembrerebbe doversi determinare un incremento del 10 per cento dell'ammontare della prima rata di acconto che si sarebbe determinata con la "vecchia" imposta. Letteralmente, però, la norma parla di maggiorazione di reddito e di conseguenza dovrebbe comunque determinarsi una differenza di imposta. Va segnalato che la maggiorazione del 10 per cento risulta dalla versione definitiva del decreto che, rispetto alla versione iniziale, ha ridotto di cinque punti l'ammontare della differenza in questione.*

In ogni caso, le maggiorazioni in questione devono essere versate entro la seconda od unica rata di acconto e dunque, ordinariamente, nel mese di novembre non verificandosi, quindi, un aggravio di natura finanziaria in occasione del versamento dei mesi di giugno e luglio.

Laddove, invece, il contribuente intenda determinare il versamento di acconto sulla base del metodo previsionale, la prima rata di acconto si determina in modo identico al passato (e dunque sulla base del reddito ante concordato) con adeguamento "integrale" a valere sulla seconda od unica rata. Va osservato che, sulla base della formulazione letterale della norma, le regole in questione saranno quelle a regime per la determinazione dell'acconto riferito al primo periodo di imposta di applicazione dell'istituto e non sono dunque vevoli, esclusivamente, per il periodo di imposta 2024.

Più in generale, invece, laddove l'istituto in particolare spiega effetti per due periodi di imposta, le regole di determinazione dell'acconto sono quelle ordinarie in base al comma 1 della norma. Pertanto, il reddito oggetto di concordato costituisce la base di riferimento per la determinazione dell'acconto in relazione al secondo periodo di imposta di efficacia dell'istituto. La risoluzione n.



48 (il cui testo è riportato in appendice al presente documento) ha istituito gli appositi codici tributo per i versamenti delle somme dovute.

In relazione ai versamenti di acconto la circolare dell'Agenzia delle entrate chiarisce, con apposite risposte a quesiti che:

- in relazione ai soggetti trasparenti, la maggiorazione nel caso di versamento di acconto su base storica, deve essere versato dai soci o dagli associati;
- in relazione all'ipotesi della determinazione dell'acconto con il cd "metodo previsionale" si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi.

Da ultimo si segnala che la risoluzione n. 48/2024 (il cui testo è riportato nel presente documento), ha istituito i codici tributo per l'effettuazione dei versamenti delle somme dovute in base al CPB

Sul tema degli acconti, diverse sono state le indicazioni contenute nelle FAQ diffuse dall'Agenzia delle entrate in data 8 ottobre 2024. In particolare, è stato chiarito che:

- il contribuente è tenuto a versare la maggiorazione prevista dalla norma anche nel caso in cui per il periodo di imposta 2023, non era tenuto a versamenti per tributi interessati dalla proposta di concordato;
- nel caso di collaboratori di impresa familiare, il versamento in questione deve essere effettuato dai collaboratori stessi


Chiarimenti in merito alle modalità di determinazione degli acconti di imposta sono contenuti nella circolare n. 18 nonché nelle FAQ dell'8, del 15 e del 17 ottobre 2024. Viene chiarito, in particolare, che la maggiorazione è dovuta anche nel caso in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti di imposta per il 2023 come pure che la base di riferimento per il calcolo della maggiorazione è di fatto rappresentata dalla differenza esposta nel rigo P06 rispetto al rigo P04.

Articolo 20 bis - Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo



quanto disposto dagli articoli 15 e 16.


3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

Commento

Con una disposizione del tutto innovativa, il D.Lgs. n. 108/2024, con l'obiettivo di fornire maggiore appeal all'istituto in vista della possibilità di adesione entro il prossimo termine di presentazione delle dichiarazioni (generalmente fissato al 31 ottobre) disciplina l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali sull'eventuale delta positivo emergente dalla proposta rispetto al 2023. Detta imposta viene modulata in ragione del punteggio emergente dall'applicazione ISA. Ad esempio, un contribuente con ISA tra 8 e 10 per il 2023 e con un reddito da concordato di 100 rispetto al dichiarato per il 2023 pari ad 80, sulla differenza di 20 pagherà la sostitutiva del 10 per cento che cresce al 12 con punteggio ISA tra 6 e 7 ed è pari al 15 per cento se inferiore a 6. Il meccanismo è valido anche per i contribuenti forfetari con imposte sostitutive del 10 ovvero del 3 per cento a seconda del caso in cui il contribuente abbia, di base, una imposta sostitutiva del 15 per cento ovvero del 5 per cento. Resta fermo, inoltre, il meccanismo dell'extra reddito non tassato nel momento in cui si sale oltre il reddito concordato. Di fatto, quindi, quello che si prospetta è una suddivisione in tre fasce:


- *stessa aliquota di tassazione sul reddito 2024 sino a concorrenza di quello del 2023;*
- *imposta sostitutiva sull'eccedenza emergente dalla proposta di concordato;*
- *nessuna tassazione sull'extra reddito rispetto a quanto concordato.*

L'operatività nella casistica concreta ha fatto emergere anche situazioni nelle quali la proposta di concordato non risulta essere al rialzo e, in alcune ipotesi, anche al "ribasso" rispetto al risultato del periodo di imposta 2023 (laddove, evidentemente, non siano stati commessi errori nella imputazione dei dati che servono per l'elaborazione della proposta di concordato). In queste situazioni, evidentemente, le fasce si riducono a due non essendovi un incremento rispetto al reddito 2023 ma, ovviamente, potendo verificarsi il caso dell'extra reddito. Viene poi disciplinata l'ipotesi del rinnovo del concordato decorso il biennio di prima applicazione in base alla quale si afferma che si assume come parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo di imposta anteriore a quelli del biennio interessato dal rinnovo rettificato secondo le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16. Viene inoltre disciplinato che il versamento dell'imposta sostitutiva in questione avvenga entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. Come detto, la modifica in questione appare finalizzata a fornire maggiore appetibilità all'istituto in vista della valutazione effettiva da processare entro il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023. La riflessione concreta in base alla modifica è quella di rendere meno onerosa la "scommessa" sul concordato da parte dei contribuenti che, in ogni caso, potrebbero avere un onere minore nel caso di mancato raggiungimento del livello concordato in termini di reddito effettivo ma che, come noto, sono "vincolati" alla proposta una volta accettata. Non appare disciplinato un analogo meccanismo ai fini dell'IRAP eventualmente dovuta e determinata in modo



incrementale rispetto al periodo di imposta precedente. Nella parte descrittiva della circolare n. 18 del 2024, viene formulato un esempio in base al quale si ipotizza il caso di un contribuente che ha un reddito del 2023 che deve essere rettificato ai fini della formulazione della proposta di CPB. Nell'esempio emerge che il reddito da proposta per il 2024 ed il 2025 risulta essere superiore rispetto a quello rettificato per il 2023 con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva per l'eccedenza. Nell'esempio, però, non viene preso in considerazione il caso del reddito 2024 che, partendo dalla base concordataria, debba essere rettificato secondo le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024. In sede di risposta ai quesiti viene precisato che:

- la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente;*
- nel caso di soggetti trasparenti, viene affermato che l'imposta sostitutiva debba essere versata pro quota dai soci o dagli associati;*
- formulando un esempio legato ai modelli dichiarativi, viene affermato che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis del D.Lgs. n. 13/2024, si applica sul differenziale emergente nel confronto tra rigo P06 e rigo P04 in quanto risulterebbero entrambi già depurati dei componenti non compresi nel reddito "rettificato" per il 2023 ed in quello "concordato" per il 2024. L'indicazione non appare del tutto corretta e comprensibile in quanto le istruzioni al rigo P06 affermano che il risultato indicato in detto rigo (cioè quello emergente dalla proposta) deve poi essere rettificato dai componenti non compresi "automaticamente" nella proposta. Restava dunque il dubbio che detti componenti possano rientrare nel concetto di applicazione di imposta sostitutiva, dubbio che appare però essere stato risolto definitivamente dalle FAQ pubblicate in data 8 ottobre 2024. Di fatto, dette componenti straordinarie che si "aggiungono" al differenziale positivo del concordato, non possono essere attratte nella tassazione sostitutiva;*
- in relazione alla differenza positiva tra P06 e P04, le FAQ dell'8 ottobre 2024 affermano che, in caso di dato negativo nel predetto rigo P04, il valore da assumere è pari a zero;*
- ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva viene precisato che il punteggio ISA da considerare è quello del 2023 e non la media del biennio 2022/2023;*
- in relazione alla modalità di utilizzo delle perdite (di periodo o pregresse), viene precisato che il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo. Con ancora maggior precisione si esprime sul tema una delle FAQ dell'8 ottobre 2024. Nello specifico veniva richiesto all'Amministrazione finanziaria se nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata ad imposta sostitutiva. Sul punto l'Agenzia precisa che:*



-in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd "parte eccedente"). La "parte eccedente", così determinata, dovrà essere assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella circolare n. 18, la "parte eccedente" è pari alla differenza fra i righe P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d'imposta 2024 e i righe P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d'imposta 2025;


-sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente" dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. "reddito rettificato"). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB viene ritenuto che occorra tener conto, complessivamente, sia dell'importo della "parte eccedente" (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell'importo del "reddito rettificato" (assoggettato ad imposta ordinaria).

L'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche solo per un periodo di imposta dei due interessati dal CPB. Infine, con FAQ del 17 ottobre 2024 è stato chiarito che l'eventuale eccedenza a credito può essere utilizzata per compensare il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Articolo 21 - Cessazione del concordato

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - b) il contribuente cessa l'attività.
 - b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190
 - b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale **che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato**
 - b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di



ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento

Commento


Poiché il concordato presuppone l'applicazione degli ISA con riferimento alla continuità del settore di attività, è del tutto evidente che una delle ipotesi di cessazione del concordato è quella della modifica della stessa o, naturalmente, della cessazione dell'attività. Fatta eccezione per il caso in cui la modifica dell'attività (e dunque la nuova attività) ricada nel medesimo ISA. Inizialmente, con il D.Lgs. n. 108/2024, erano state introdotte le nuove ipotesi di cessazione del concordato coerenti con le situazioni al verificarsi delle quali non è possibile accedere all'istituto. Si trattava del caso, ad esempio, di una società di persone che aveva, nel 2024, i medesimi soci del 2023 e dunque può accedere al concordato ma che nel 2025 sia poi interessata da un mutamento della compagine sociale. In questo caso il concordato cessava di avere efficacia dal 2025 e mantiene i suoi effetti per il periodo di imposta 2024. Analoga conclusione si raggiungeva per il contribuente che per il 2024 applica il regime ordinario e, per il 2025, avendone i requisiti, applica il regime forfetario.

Con riferimento alle modifiche della compagine sociale dei soggetti IRPEF (società di persone ed associazioni), coerentemente con le modifiche relative alle cause di esclusione, in sede di conversione in legge del DL n. 155 del 2024 sono state introdotte correlate modifiche il cui contenuto, dunque, è del tutto uniforme in termini di cause di cessazione. Pertanto, sul punto, si rinvia al commento all'articolo 11

Nella versione finale del decreto correttivo è stata inserita una ulteriore ipotesi di cessazione del concordato ove i ricavi ed i compensi tipici dell'attività svolta superino il limite di applicazione degli ISA con una maggiorazione del 50 per cento. Si tratta di una norma finalizzata ad escludere, di fatto, un vantaggio giudicato eccessivo derivante dalla proposta di concordato laddove i limiti in questione vengano appunto superati. Dalla formulazione letterale della norma emerge dunque che il superamento del limite ISA, comunque, al di sotto delle specifiche soglie individuate dalla legge non comporta l'uscita dall'accordo ferma restando l'inapplicabilità degli indicatori per effetto del predetto superamento.

In relazione a questi aspetti, devono essere richiamati una serie di chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18:

- il documento di prassi ribadisce e richiama quanto previsto ai fini ISA in relazione al contribuente che muta la propria attività rimanendo però nell'ambito dello stesso modello applicativo ai fini degli indicatori e che, dunque, mantiene in vigore la proposta di CPB;
- in relazione al superamento dei limiti di ricavi e compensi, viene affermato che la scelta del legislatore è orientata a dare stabilità al regime derivante dall'adesione alla proposta di CPB;
- in relazione alle operazioni straordinarie ovvero, in capo ai soggetti IRPEF, anche le ipotesi di modifica della compagine sociale, la norma in questione deve essere letta congiuntamente in relazione alle fattispecie che consentono o meno l'ingresso nel CPB. In ogni caso, dette fattispecie devono essere ricondotte ad un principio generale in merito alla necessità che la proposta di concordato rappresenti, in modo omogeneo, la situazione del



contribuente sia in relazione al periodo di imposta 2023 che per i periodi di imposta contenuti nella proposta;

- *si rinvia a quanto precedentemente osservato in relazione all'ipotesi di trasformazione societaria e va sottolineato come, in una delle FAQ del 25 ottobre 2024, l'Agenzia ha precisato che laddove venga esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale ovvero la revoca dell'opzione medesima in costanza di CPB nessuna conseguenza sull'istituto si genererà e dunque lo stesso resterà pienamente efficace*

Articolo 22 - Decadenza del concordato


1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

- a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;
- b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
- e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di non lieve entità:

- a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
- b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
- c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
 - 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
 - 2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
 - 3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
 - 4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

3. Le violazioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della



decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

Commento


La norma in questione regola le ben più stringenti ipotesi di decadenza dal concordato che operano per entrambi i periodi di imposta per i quali, ha effetto l'istituto.

In linea di principio, il comma 1 enuncia alcune ipotesi:

- *la possibilità che, a seguito di controllo effettuato nei confronti del contribuente, emergano componenti positivi non tassati e/o componenti negativi dedotti per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. Questa locuzione dovrebbe riferirsi all'intero ammontare dei ricavi o dei compensi e non solo, dunque, di quelli che costituiscono la base di riferimento per il concordato. La rilevanza di detta violazione è per il periodo di imposta concordato e per quello precedente. Quindi, in sede di prima applicazione, una eventuale contestazione effettuata in futuro, ma relativa al periodo di imposta 2023, comporta la decadenza del concordato per tutto il biennio successivo;*
- *si verifica decadenza se, a fronte della presentazione di una dichiarazione integrativa, i dati e le informazioni originariamente dichiarati, e che sono oggetto di integrazione successiva determinano una diversa quantificazione del reddito o del valore della produzione netta. Si tratta dunque di una ipotesi evidentemente diversa rispetto al controllo effettuato dall'amministrazione finanziaria e rende chiara la portata della necessità di elaborare correttamente i dati per i periodi di imposta oggetto di concordato e per quello precedente;*
- *oltre ai dati della dichiarazione vera e propria, è prevista nella sostanza la medesima conseguenza della decadenza nel caso in cui i dati indicati nella dichiarazione non corrispondano a quelli presi a base per la proposta di concordato*
- *vengono richiamate le ipotesi indicate nell'articolo 11 ovvero quelle legate alla inesistenza di debiti tributari e previdenziali contenuta nell'articolo 10, comma 2. Dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo, le cause di decadenza legate a questa fattispecie appaiono ridondanti in quanto già regolate in termini di ipotesi che non consentono l'accesso ovvero che generano la cessazione a partire dal periodo di imposta in cui si verificano. Questo a meno che, indirettamente, non si richieda ad esempio la verifica della posizione debitoria anche al termine del primo anno di efficacia del concordato;*
- *viene richiamato l'omesso versamento delle somme dovute sulla base della proposta di concordato. Con FAQ del 17 ottobre 2024, è stato precisato che la notifica di una comunicazione di irregolarità è causa di decadenza dal CPB.*

Poiché il comma 1 richiama il concetto di violazioni che non sono di lieve entità, il comma 2 declina questo concetto con particolare rilievo:

- *alle ipotesi in cui, potenzialmente, si sono verificate situazioni che integrano le fattispecie contenute nel D.Lgs. n. 74/2000. Letteralmente, la norma sembrerebbe evidenziare che una*



potenziale contestazione per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, comporta la decadenza dal concordato. Va segnalato che nella versione originaria del D.Lgs. n. 13/2024, il riferimento temporale ai tre periodi di imposta precedenti a quello di ammissione all'istituto, comportava di fatto l'obbligo di monitoraggio delle situazioni di specie dal periodo di imposta 2021 assumendo come primo periodo di imposta di applicazione del concordato il 2024. Tale previsione "retroattiva" è stata eliminata dal decreto correttivo nella sua versione definitiva (testo barrato nella seconda colonna del testo di legge);

- alle ipotesi in cui il contribuente abbia evidenziato dati ISA non corretti e, da tale errata indicazione, derivi un maggiore reddito ovvero un maggior valore della produzione IRAP superiore al 30 per cento di quanto concordato. Tale fattispecie sembra dunque essere una sorta di "sotto ipotesi" del principio generale di contestazione di maggiori ricavi per effetto della mancata tassazione di componenti positivi o della indeducibilità di componenti negativi;*
- alle ipotesi, in via generale, di dichiarazione omessa ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, dei sostituti di imposta ed IVA per gli anni oggetto di concordato.*

Il comma 3, afferma che le violazioni legate all'omesso versamento, alle violazioni penali tributarie nonché relative ai dati ISA non corretti possono essere rimosse con il ravvedimento operoso sempre che la violazione non sia stata constatata ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di accertamento che siano conosciute dal contribuente o da un soggetto solidalmente obbligato.

Ulteriori ipotesi che comportano decadenza dal concordato preventivo sono quelle previste in materia di:

- mancata trasmissione dei corrispettivi telematici ovvero mancata emissione di scontrini o ricevute nel caso si tratti di violazioni contestate in misura pari o superiore a tre commesse in giorni diversi;*
- rifiuto di esibizione delle scritture contabili ovvero dichiarazione di non possesso delle stesse;*
- omessa installazione di apparecchi finalizzati all'emissione di scontrini ovvero manomissione od alterazione degli stessi.*

Il decreto correttivo ha introdotto la previsione in base alla quale, in caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte sulle basi imponibili preventivamente definite ove corrispondenti ad un reddito e/od a un valore della produzione netta superiore a quella effettiva, in modo tale da fissare un presidio successivo rispetto ad un incasso che è sostanzialmente predeterminato sulla base della proposta. Ove, naturalmente, la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi nonché il valore della produzione siano superiori ai valori effettivi. Tale previsione non è disciplinata in caso di cessazione del concordato.

Sulle questioni legate alla decadenza degli effetti della proposta di concordato, la circolare n. 18 ha precisato che "le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e b) del comma 2, dell'articolo 22 in argomento sono tutte finalizzate a presidiare la corretta dichiarazione dei dati su cui il CPB si basa. Occorre, altresì, rilevare che i modelli utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli ISA, a cui fa riferimento la citata lettera b) del comma 2, sono parte integrante dei modelli REDDITI. Ciò premesso, anche al fine di evitare possibili distorsioni applicative, appare necessario effettuare una lettura sistematica delle tre fattispecie testé elencate.

In tal senso, si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento". Di fatto, si tratta di una sorta di armonizzazione in relazione alla franchigia da accertamento operante anche in altre specifiche situazioni legate, in ogni caso, agli adempimenti dichiarativi.

Capo III - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Articolo 23 - Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

1. I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente capo, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 2.

Articolo 24 - Cause di esclusione

1. Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
2. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

Articolo 25 - Effetti dell'accettazione della proposta

1. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.
2. L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997

Articolo 26 – Adempimenti

1. Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Articolo 27 - Rinnovo del concordato

1. Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 24, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9, comma 3.

Articolo 28 - Reddito oggetto di concordato

1. Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014.

Articolo 29 - Effetti del concordato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

1. L'adesione al concordato non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Articolo 30 - Rilevanza delle basi imponibili concordate

1. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.


2. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, **eccedenti la misura del 30 per cento** rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.

Articolo 31 - Determinazione degli acconti

1. L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

2. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1,



comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto

Articolo 31 bis - Regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario

1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di rinnovo del concordato, si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito che può essere assoggettata a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.

3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Articolo 32 - Cessazione del concordato

1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:


a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;

b) il contribuente cessa l'attività

b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190 maggiorato del 50 per cento

Art. 33 - Decadenza del concordato

1. Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso



nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell'articolo 22 ove applicabili.

Commento


Le disposizioni che regolano il concordato preventivo biennale per i contribuenti che applicano, naturalmente, il regime forfetario ricalcano le regole di carattere generale previste per la generalità dei contribuenti. Comprese, per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo quelle che disciplinano in modo specifico le modalità di determinazione dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta da tali contribuenti.

Va comunque segnalato che, con l'approvazione definitiva del decreto correttivo sono state introdotte alcune modifiche quali:

- *un nuovo articolo 31 bis che regola, analogamente a quanto previsto per i contribuenti "ordinari", l'applicazione di una imposta sostitutiva sul maggior reddito contenuto nella proposta rispetto a quello derivante dal 2023;*
- *una nuova lettera b-bis) nell'articolo 32 in base alla quale si specifica la cessazione del concordato dal periodo in cui avviene il superamento del limite di ricavi individuato nei 100 mila euro, limite che, comunque, esclude dal regime forfetario dal periodo di imposta di superamento dello stesso. Ai fini del concordato e della relativa cessazione si fa riferimento al limite in questione maggiorato del 50 per cento. Da un punto di vista letterale, la norma appare fare riferimento unicamente agli esercenti attività di impresa in quanto si parla unicamente di ricavi e non di compensi, fermo restando che nella circolare n. 18 del 2024, tale ipotesi sembra riferirsi alla totalità dei contribuenti che applicano il regime forfetario e dunque anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.*

Non sono presenti nella norma specifiche disposizioni che regolano le ipotesi, ad esempio, di passaggio di regime per effetto delle risultanze della proposta di concordato con particolare rilievo, ad esempio al mantenimento della detassazione dell'extra reddito. In altri termini, non risulta evidenziata ed illustrata dalla norma la situazione nella quale si verifica, il superamento dei limiti previsti dalla legge per l'applicazione del regime in questione fatta salva la nuova previsione di cui alla lettera b-bis dell'articolo 32. Sul punto, la circolare n. 18 chiarisce che, a fronte del superamento del limite per l'applicazione del regime forfetario ma di mantenimento del CPB, può continuare ad essere applicata l'imposta sostitutiva, indicando dunque che, a fronte del mantenimento degli effetti della proposta di CPB, viene mantenuto anche il conseguente regime agevolativo. Si tratta, dunque, di una peculiarità per i contribuenti che accettano la proposta di concordato e che, congiuntamente, superano il limite di applicazione per il regime forfetario che appare però confermata dalla FAQ dell'8 ottobre 2024 come verrà chiarito oltre. La conseguenza di detto superamento appare però quella della difficile gestione della proposta di concordato per i periodi di imposta 2025 e 2026 in quanto, in relazione al periodo di imposta 2024, non vi sarebbe comunque una base di riferimento ISA a meno che non si applichi il principio contenuto in una successiva FAQ del 15 ottobre 2024 anch'essa successivamente illustrata.

Non appaiono esservi particolari preclusioni in merito, ad esempio, al fatto che il contribuente continui ad applicare il regime forfetario ma con diverse percentuali di redditività fermo restando che una preclusione effettiva potrebbe derivare dal settore di attività e, dunque, dal cambiamento dell'ISA applicabile alla fattispecie concreta. Tale orientamento risulta confermato dalla circolare n. 18. Appare opportuno sottolineare nuovamente che, per i contribuenti in regime forfetario, in prima applicazione il concordato preventivo è applicato con modalità sperimentale.




Nell'ambito dei quesiti contenuti nella circolare n. 18, con particolare rilievo ai contribuenti forfetari viene precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel 2023.

A maggior precisazione di questo concetto, però, una FAQ dell'8 ottobre 2024 prende in considerazione il caso del contribuente che ha superato, nel 2023, il limite di 100 mila euro ed ha dunque applicato, per il medesimo periodo di imposta, gli ISA. In questa ipotesi, l'Agenzia delle entrate afferma che potrà essere elaborata ed accettata la proposta da contribuente ordinario in quanto, appunto, nel 2023 sono stati applicati gli ISA.

Altra indicazione contenuta nelle FAQ dell'8 ottobre 2024, riguarda il caso del contribuente forfetario che, nel 2024, supera il limite dei 100 mila euro ma non dei 150 mila euro mantenendo dunque in essere il CPB ma non il forfait. In questa ipotesi viene correttamente affermato che, pur potendo applicare la tassazione con imposta sostitutiva sul reddito eccedente contenuto nella proposta di concordato, la differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd "parte eccedente") sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

Successive indicazioni sono pervenute con altre FAQ del 15 ottobre 2024 con le quali è stato chiarito che:

- in relazione al disposto dell'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, che prevede che la proposta di CPB venga elaborata "per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190", viene chiarito che sia questa l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB. Quindi, per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (tra cui rientra ad esempio il limite di reddito di lavoro dipendente), nessuna causa ostativa potrà operare. L'agenzia precisa però che per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente. In altri termini, dunque, sino a concorrenza del reddito del 2023 (determinato con il regime forfetario), si applicheranno le imposte con modalità ordinarie;*
- in merito all'ipotesi in cui il contribuente nel 2023 sia stato forfetario ma che, nel 2024, per propria scelta, determina il reddito con modalità ordinarie, l'Agenzia delle entrate (sempre con FAQ del 15 ottobre 2024), afferma la possibilità di ottenere la proposta di CPB pur in assenza di continuità di regime non operando, nel caso di specie la causa di esclusione rappresentata dalla situazione inversa, cioè quella di passaggio al regime forfetario nel primo periodo di imposta di applicazione del CPB. Pur non fornendo ulteriori specificazioni, si deve ritenere che la conseguenza di questo indirizzo, sia quella della necessità di determinare le imposte per il 2024, nell'ambito del concordato, con le modalità ordinarie in relazione ai redditi di detto anno e sino a concorrenza del reddito 2023 (quindi*



non applicando l'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 190 del 2014) mantenendo il diritto alla applicazione dell'opzione per l'imposta sostitutiva propria del CPB. In altri termini, la proposta sarà elaborata partendo dal quadro LM ma troverà riscontro in una dichiarazione "ordinaria" per il periodo di imposta 2024;

- *infine, sempre con FAQ del 15 ottobre 2024, è stato chiarito che il cambio di attività del contribuente forfetario nel 2023 con conseguente cambio del coefficiente di redditività non inibisce la proposta di CPB.*

In ogni caso, deve essere rammentato che il decreto attuativo delle disposizioni in materia di CPB per i contribuenti forfetari richiama il fatto che la proposta in questione poteva essere formulata soltanto laddove non fossero stati superati i limiti di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014, elemento, evidentemente, da riferirsi al periodo di imposta 2023.


Capo IV - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Articolo 34 – Attività di accertamento

1. Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33.
2. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Commento

La norma afferma il principio in base al quale i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale ottengono una tutela dagli accertamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'art. 39 del DPR n. 600 del 1973. Nello stesso tempo però, molto chiaramente, la norma afferma che non vi è alcuna preclusione ai fini della effettuazione di controlli e verifiche che, evidentemente, potrebbero generare delle ipotesi di cessazione o decadenza dall'istituto. Nella sostanza, dunque, nessuna garanzia assoluta in merito alla "protezione" da controllo fiscale è prevista nella norma se non in via indiretta alla luce del fatto che la norma richiama la possibilità di un piano di controlli più intenso nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla proposta concordataria ovvero decadono dall'applicazione dell'istituto. Sul tema dei controlli, la circolare precisa che ai fini della decadenza, circostanza che può verificarsi, evidentemente, a valle di una attività di controllo, viene ribadito che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate che, in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal CPB, devono risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto CPB, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati. In merito alla preclusione all'attività di accertamento di cui all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevista all'articolo 34 del decreto CPB,



l'agenzia osserva che l'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, come previsto dall' articolo 34, qualora in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 citato decreto CPB.

Nei confronti dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di CPB, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al citato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista all'articolo 19, comma 3, del decreto CPB ciò in quanto tale preclusione è connessa proprio ai benefici che si conseguono per effetto dell'opzione esercitata in relazione al CPB.

Articolo 35 - Disposizioni di coordinamento

1. Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Agli effetti del presente decreto, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato. Il reddito effettivo rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Commento


La norma fa espresso riferimento al fatto che ai fini della ammissione al concordato preventivo biennale non opera l'istituto della remissione in bonis, fatto salvo quanto chiarito dall'agenzia delle entrate in relazione ad una dichiarazione presentata nei termini ordinari e che contiene, in aggiunta a quella precedentemente presentata, l'opzione per l'adesione al CPB. Si rammenta che, come chiarito dalla circolare n. 18, l'opzione esercitata in una dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, non è valida.

Articolo 36 - Commissione degli esperti

1. La commissione di esperti di cui all'articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e' sentita per il concordato applicabile ai contribuenti di cui al capo II, prima dell'approvazione della relativa metodologia.

Articolo 37- Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite



stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

Commento

La norma contiene una specifica disposizione valevole per il 2024 e che riguarda tutti i contribuenti che operano in un settore di attività per il quale sono stati elaborati gli ISA anche se, per effetto della loro non concreta applicazione (ad esempio periodo di non normale svolgimento dell'attività) non possono accedere al concordato preventivo biennale. Viene prevista una proroga generalizzata per i versamenti di imposta sino al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione ed entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4 per cento. Risultano compresi nella proroga anche le persone fisiche soci od associati partecipanti di soggetti trasparenti. La proroga in questione si applica in relazione, appunto, ai contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. Beneficiano della proroga anche i soggetti nei confronti dei quali, ad esempio, operano cause di esclusione dagli ISA. Se in relazione al versamento delle imposte in proroga la formulazione della norma è sufficientemente chiara (anche in relazione al saldo IVA), qualche osservazione ulteriore deve essere formulata in relazione, ad esempio:

- *versamenti di contributi INPS artigiani e commercianti. In relazione a tale versamento, si ritiene applicabile la proroga con riferimento al saldo 2023 ed al primo acconto 2024;*
- *soci di SRL non trasparenti. In prima battuta, detti soggetti non appaiono compresi nella proroga in quanto non in possesso, generalmente, di una posizione individuale in relazione alla quale applicare gli ISA. Va però ricordato che in passato l'Agenzia delle entrate (ad esempio con la risoluzione n. 173 del 2007 che trattava un caso di proroga dei termini in applicazione degli studi di settore) aveva affermato che "Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata*

dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore". Con successivo documento di prassi (risoluzione n. 59 del 2013), l'Agenzia aveva altresì affermato che "Naturalmente, il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie.";

- *versamenti CCIAA. Si deve ritenere che detti versamenti possano beneficiare della proroga in questione.*

Naturalmente, una volta superate le relative scadenze, potranno essere applicate le norme in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 tenendo conto però delle disposizioni antecedenti al 1 settembre 2024, come previsto dal D.Lgs. n. 87/2024. In altri termini, la sanzione per omesso versamento deve essere considerata nella misura del 30 per cento e non del 25 per cento

Art. 38 - Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (disposizione abrogata dal D.Lgs. n. 108/2024)

Articolo 39 - Clausola di invarianza finanziaria


1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Disposizioni finanziarie, entrata in vigore e decorrenza

Articolo 40 - Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 è incrementato di 59.328.334 euro per l'anno 2024 e 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 12.171.666 euro annui a decorrere dall'anno 2024, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4.
3. Le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, e **le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 -quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143**, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate sono destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui al comma 1 **per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui**



all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 41 - Entrata in vigore e decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NORMATIVA COLLEGATA

DM 14.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze **Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale -** **(S.O. n. 24 G.U. 15.6.2024 n. 139)**

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- b) Agenzia: l'Agenzia delle entrate;
- c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività di impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
- d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
- e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA;
- g) dato personale/dati personali: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;
- h) interessato: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;
- i) trattamento: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;
- j) titolare del trattamento: l'Agenzia delle entrate;
- k) responsabile del trattamento: SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonché, per effetto dell'incorporazione di SOSE S.p.a., l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;

- l) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate;
- m) Regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 2 - Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

1. E' approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.
4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Articolo 3 - Oggetto e ambito temporale

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
 - a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo;
 - b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
 - c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Articolo 4 - Cessazione degli effetti del concordato

1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

- a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
 1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
 2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
 3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
 4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- d. cessione in affitto dell'unica azienda;
- e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Art. 5 - Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

1. L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

- a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Articolo 6 - Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento

1. Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché' quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonché' dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del Regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

2. I dati utilizzati per l'elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

3. L'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all'elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

4. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.

5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l'Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché' quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento.

6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all'art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all'aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.

7. L'Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all'art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell'ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.

9. A tutela dei soggetti minori di età, l'Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all'attività d'impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonché quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.

10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l'accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata. Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.

12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.

13. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

14. L'Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Articolo 7 - Misure per graduare la proposta di concordato

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1.

2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.

Art. 8 - Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento

Le disposizioni contenute nel DM del 14 giugno 2024 di fatto rappresentano le regole applicative ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. L'esame delle regole in questione evidenzia che:

- *la proposta di concordato viene elaborata sulla scorta delle funzionalità ISA ed è di fatto auto elaborata dal contribuente in sede di redazione, in primis, del modello destinato a tale finalità e con l'ulteriore compilazione del quadro CPB;*
- *il decreto contiene l'indicazione degli eventi di carattere straordinario al ricorrere dei quali il concordato cessa di avere applicazione. Alcuni di detti eventi, ove si verificano nel corso del 2024, prima dell'accettazione della proposta e laddove abbiano comportato una sospensione dell'attività economica modulata temporalmente, generano una riduzione percentuale della proposta di concordato;*
- *è chiarito che l'adeguamento previsto dalla norma avviene in modo graduale ai fini del conseguimento della piena affidabilità ai fini ISA. In relazione a tale aspetto, l'art. 7 del DM afferma che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi ed all'IRAP tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia contenuta nell'allegato al DM;*
- *l'allegato al DM 14 giugno 2024, contenente la nota metodologica esplicativa delle modalità di applicazione delle diverse variabili non è riportato nel presente documento.*

DM 15.7.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze **Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale** **destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario - (S.O. n. 29 G.U.** **18.7.2024 n. 167)**

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- b) Agenzia: l'Agenzia delle entrate;
- c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività di impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo;
- d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;
- e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- f) regime forfetario: regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- g) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA;
- h) dato personale/dati personali: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;
- i) interessato: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;
- j) trattamento: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;
- k) titolare del trattamento: l'Agenzia delle entrate;
- l) responsabile del trattamento: SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonché', per effetto dell'incorporazione di SOSE S.p.a., l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- m) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate;
- n) regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 2 - Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

1. È approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.
4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l'elaborazione della proposta,

sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1.

Articolo 3 - Oggetto e ambito temporale


1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'art. 28 del decreto legislativo.
2. Il reddito di cui al comma 1, individuato con la metodologia approvata con il presente decreto, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d'imposta 2024.

Articolo 4 - Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

1. L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.
3. Ai fini di cui al comma 1, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti nelle misure e alle condizioni indicate all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che disciplina l'adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Articolo 5 - Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lettera b) del regolamento

1. Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.
2. I dati utilizzati per l'elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati



- contenuti nell'Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.
3. L'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all'elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento.
 4. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine, sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.
 5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l'Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del regolamento.
 6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all'art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all'aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.
 7. L'Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all'art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
 8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell'ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.
 9. A tutela dei soggetti minori di età, l'Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all'attività d'impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonché quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.
 10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l'accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata. Il reddito stimato e quello

- effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.
12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 12, del regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.
 13. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
 14. L'Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonché' tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Articolo 6 - Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Commento

Le disposizioni contenute nel DM del 15 luglio 2024 disciplinano il CPB per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Il decreto in questione ricalca, nei principi generali, il DM precedente varato per la generalità dei contribuenti. L'esame delle regole in questione evidenzia che:

- *la proposta di concordato viene elaborata sulla scorta delle funzionalità ISA individuando il relativo settore di attività e tenendo conto dei dati dei contribuenti ISA ritenuti più simili alla corrispondente platea dei contribuenti in regime forfetario;*
- *l'articolo 2, comma 1 del DM richiama il fatto che i contribuenti, nel corso del 2023, hanno determinato il reddito in base ai criteri forfetari senza aver superato il limite previsto dalla legge n. 190 del 2014. L'agenzia delle entrate ha chiarito con FAQ del 15 ottobre che questo, di fatto, rappresenta l'unico limite in base al quale può esservi una causa ostativa alla formulazione della proposta di CPB come contribuente forfetario, non rilevando le altre limitazioni in merito al mantenimento del regime;*
- *l'art. 4 del DM rinvia all'art. 5 del DM 14 giugno 2024 in relazione alle riduzioni della proposta di concordato per il periodo di imposta 2024;*
- *l'allegato al DM 15 luglio 2024, contenente la nota metodologica esplicativa delle modalità di applicazione delle diverse variabili non è riportato nel presente documento.*

DL n. 167/2024 (NORMA DECADUTA PER EFFETTO DELLA INCLUSIONE DELLE MEDESIME PREVISIONI NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 155/2024)

**Art. 7 BIS DEL DL 155/2024 INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE -
Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale**




1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Commento

Le disposizioni contenute nel D.L. n. 167/2024 e poi trasfuse, in sede di conversione del DL n. 155/2024 nella relativa legge di conversione del citato decreto, prevedono:

- una riapertura dei termini per esercitare l'opzione al CPB entro il 12 dicembre 2024 a condizione, però, che sia stata presentata entro i termini ordinari la dichiarazione del periodo di imposta 2023 la quale dunque potrà essere integrata unicamente con la predisposizione del quadro CPB;
- la norma prevede che la dichiarazione integrativa non potrà in ogni caso contenere un reddito inferiore a quella originaria, questo, presumibilmente, per non consentire una maggiore applicabilità dell'imposta sostitutiva sull'eventuale porzione di reddito incrementale emergente dalla proposta di CPB;
- la possibilità di optare entro il nuovo termine per il CPB è riservata, unicamente, ai contribuenti che applicano gli ISA e non interessa, invece, i contribuenti che applicano il regime forfetario;
- coerentemente, alla luce del nuovo termine per l'opzione, è anche da intendersi che i "nuovi" aderenti al CPB potranno accedere alle disposizioni in materia di ravvedimento per i periodi di imposta pregressi;
- va ricordato che la norma non contiene alcuna previsione specifica in merito alla possibilità che i versamenti di acconto delle somme dovute in base alla proposta di CPB potessero essere effettuati successivamente alla scadenza ordinaria del 2 dicembre 2024. In sostanza, dunque, l'eventuale decisione di accedere al concordato per effetto della riapertura dei termini deve tenere conto dell'assenza di qualunque proroga dei termini di pagamento delle imposte. Un effetto indiretto a tale fine può però essere rappresentato dalla ulteriore previsione di cui all'articolo 7 quater, comma 1 del DL n. 155 del 2024 come introdotto in sede di conversione in legge del citato decreto, in base al quale "Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontar superiore a 170.000 euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione



de con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza al giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari

Articolo 2 DPR n. 322/1998

Termini per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. (formulazione della norma come risultante dalle modifiche contenute nel Decreto correttivo che, a loro volta, modificano il D.Lgs. 1/2024 che aveva inciso sulle disposizioni dell'art. 2 del DPR n. 322/1998)

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, **entro l'ultimo giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
- 3 bis.** I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio
- 4.....
- 4bis...
- 5....
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni

presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

8.Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

8 bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

8 ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

9.I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo

PRASSI

Circolare Agenzia delle entrate n. 18/2024 (estratto)

6. RISPOSTE A QUESITI

Si riportano, di seguito, le risposte ad alcuni quesiti formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici.

6.1 Esercizio di più attività

D: Nel caso in cui il contribuente eserciti due attività, una di impresa ed una di lavoro autonomo, soggette entrambe ad ISA, dovrebbe compilare due diversi modelli di CPB?

R: Tenuto conto che, come previsto dall'articolo 7 del decreto CPB, "l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni", nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l'Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

6.2 Cause di esclusione dalla applicazione degli ISA

D: Si chiede se, dopo l'accettazione della proposta, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA il contribuente sia escluso anche dal CPB.

R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. Si osserva che tra esse non vi è l'eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

6.3 Cambio di regime contabile: da cassa a competenza e viceversa

D: Cosa accade se un contribuente passa dalla contabilità ordinaria a quella semplificata transitando dal regime di competenza a quello di cassa?

R: Le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. Si osserva che tra esse non vi è l'eventuale passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa durante i periodi d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB. Si deve, pertanto, ritenere che, laddove dovesse ricorrere tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al CPB, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

6.4 Compilazione dati CPB: le componenti straordinarie

D: Si chiede conferma che la compilazione dei righe P04 (reddito rilevante ai fini del CPB) e P05 (valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB) del modello CPB dovrà prendere in considerazione le componenti straordinarie indicate (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, redditi da partecipazione, etc.) nella misura in cui le medesime assumano rilevanza fiscale.

R: Le istruzioni relative ai righe P04 e P05 del modello CPB indicano che in tali righe siano dichiarati rispettivamente:

- nel rigo P04, il reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al p.i. 2023.

In particolare,

1) il reddito di impresa è individuato con riferimento agli articoli 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo TUIR.

Nella determinazione del reddito di impresa non vanno considerate:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del citato testo unico (rilevando, ai fini dell'individuazione di questi ultimi, quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico);

2) il reddito di lavoro autonomo è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1 del TUIR.

Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo non vanno considerate:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR;
 - i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54 del TUIR;
 - i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.
- nel rigo P05, il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta 2023.

Il valore della produzione netta è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44663 .

Nella determinazione del valore della produzione netta non vanno considerate le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'IRAP (plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, etc.).

Si conferma pertanto che le componenti in argomento, considerato quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, sono rilevanti per l'applicazione del CPB nella misura in cui hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini delle imposte sui redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP.

6.5 Compilazione del modello CPB e della sez. VI del quadro LM persone fisiche

D: Considerata la facoltatività di adesione al CPB, si chiede conferma che sia la compilazione del modello CPB ISA, come pure della Sez. VI del quadro LM persone fisiche sia obbligatoria unicamente per coloro che intendano aderire al CPB.

R: Le istruzioni al modello CPB ISA specificano che "Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato".

Analogamente le istruzioni alla SEZIONE VI del Quadro LM del Modello REDDITI PF 2024 chiariscono che "La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfetario e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire al Concordato Preventivo di cui all'articolo 23 e ss. del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13."

Si conferma, pertanto, che tali informazioni dovranno essere compilate solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di CPB.

6.6 Cause di esclusione: Cessione di ramo d'azienda

D: L'articolo 11 del decreto CPB prevede ulteriori casistiche di "esclusione" dal concordato.

Tra queste vi è anche quella in base alla quale sono esclusi "i soggetti che, nel primo periodo d'imposta oggetto di adesione (2024) sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento". Tra le operazioni straordinarie è inclusa la cessione di azienda o ramo di essa?

R: L'articolo 11 del decreto CPB, come già detto nel paragrafo 2.1 della presente circolare, prevede anche che non possano accedere al CPB i soggetti per cui, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, intervengano significative modifiche alle caratteristiche strutturali prese in considerazione al momento della proposta di CPB.

Con particolare riferimento alla situazione in cui la società o ente sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, il legislatore ha ritenuto che sia venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all'operazione straordinaria.

Tanto premesso, attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento.

6.7 Accettazione del concordato: termini per l'adempimento

D: Ai fini dell'adesione al CPB, si chiede se il contribuente che abbia già presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2023 senza accettare la proposta CPB, possa formalizzare successivamente l'adesione all'istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre.

R: L'articolo 9, comma 3, del decreto CPB, prevede che per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia entro il 31 ottobre 2024. Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l'adesione al CPB.

6.8 Soglia per i contribuenti forfetari

D: L'articolo 2 del decreto ministeriale CPB forfetari prevede che sia formulata una proposta di CPB solo ai soggetti forfetari che nel p.i. 2023 non hanno superato la soglia di 85.000 euro di ricavi/compensi. Chi ha superato tale soglia nel p.i. 2023 può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025?

R: L'articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. Pertanto, in riferimento al quesito posto, il contribuente che nel p.i. 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime forfetario non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025 non avendo applicato gli ISA nel p.i. 2023.

6.9 Contribuenti che presentano il modello ISA per il p.i. 2023

D: Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA. Per l'attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall'applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all'attività principale. In questo caso il contribuente può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025?

R: L'articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per il p.i. 2023 pur avendo presentato il relativo modello.

6.10 Contribuenti forfetari oltre il plafond

D: L'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del decreto CPB, prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento (i.e. 150.000 euro). Nel caso in cui nel corso del p.i. 2024 il contribuente percepisca ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, potrà optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31 bis del decreto CPB?

R: Nel caso rappresentato la risposta è positiva poiché la previsione di cui alla lettera b-bis all'articolo 32, comma 1 del decreto CPB, ove si verificano le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all'istituto del CPB compresa quella di cui all'articolo 31 bis del decreto CPB.

6.11 Assenza debiti per le società interessate al CPB

D: La condizione relativa all'assenza di debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al CPB una società, deve essere rispettata anche dai relativi soci?

R: L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Tale disposizione non prevede l'estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate al CPB.

6.12 Imposta sostitutiva sul reddito eccedente

D: L'articolo 20 bis del decreto CPB prevede, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, la possibilità di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali.

Si chiede se, nei confronti di un contribuente persona fisica, la quota di reddito assoggettato a imposta sostitutiva sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente, come già precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, n. 18, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al regime agevolativo opzionale della flat tax incrementale.

R: La risposta al caso rappresentato è positiva. Si ritiene infatti che nei confronti di un contribuente persona fisica che scelga di assoggettare a imposta sostitutiva la parte eccedente di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, si possano estendere le conclusioni già individuate nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, n. 18, riguardante il regime agevolativo opzionale della flat tax incrementale.

In particolare, coerentemente con quanto già precisato nella circolare richiamata, si ritiene che la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, sia esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all'eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

6.13 Acconto per il 2024 con metodo storico - soggetti trasparenti

D: L'articolo 20 del decreto CPB stabilisce che in caso di acconto determinato con il cd "metodo storico", è dovuta una maggiorazione sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto.

Al riguardo si chiede se in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR la maggiorazione debba essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati.

R: Si conferma che, nell'ipotesi in argomento, la maggiorazione debba essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.14 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis - soggetti trasparenti

D: L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva sulla parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Al riguardo si chiede se in caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR l'imposta sostitutiva debba essere versata pro quota dai singoli soci o associati.

R: Nel caso descritto l'imposta sostitutiva - se si effettua l'opzione - è versata pro quota dai singoli soci o associati.

6.15 Calcolo del differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva articolo 20-bis

D: L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito".

Si chiede se, per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, il calcolo del differenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva è rappresentato dalla differenza tra i seguenti valori presenti nel modello CPB 2024/2025:

- rigo P06 del modello CPB (reddito d'impresa/lavoro autonomo concordato 2024);
- rigo P04 del modello CPB (reddito d'impresa/lavoro autonomo 2023).

Ciò in quanto i valori oggetto di tale confronto risultano entrambi depurati dalle poste straordinarie e quindi omogenei.

R: La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025.

Per maggiore chiarezza è opportuno ricordare che i valori presenti nei righe P04 e P06 del modello CPB 2024/2025 risultano indicati già al netto delle poste straordinarie ex artt. 15 e 16, del decreto CPB, senza dunque la necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi.

6.16 Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20 bis - voto ISA per l'anno 2023

D: Ai fini della scelta dell'aliquota applicabile per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB, si chiede se il voto ISA da prendere in considerazione sia quello riferito al singolo periodo 2023 e non anche quello calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

R: Si conferma che, stante il tenore letterale dell'articolo 20-bis, il punteggio è quello determinato in esito all'applicazione degli ISA per il p.i. 2023.

6.17 Compensazione perdite - perdite di periodo

D: La compensazione delle perdite ai fini del CPB è regolata dall'articolo 16 del decreto CPB.

In particolare, il comma 3 stabilisce che è possibile compensare il reddito d'impresa concordato con le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti, ai sensi degli artt. 8 e 84 TUIR.

Al riguardo si chiede se la stessa possibilità riguarda le perdite d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH del modello REDDITI.

R: Al riguardo si rappresenta che il comma 4 dell'articolo 16 del decreto CPB prevede, tra l'altro, che "Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti (ndr. il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro), il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi." Tanto premesso, si conferma che le perdite d'impresa eventualmente conseguite nel medesimo periodo d'imposta oggetto di concordato derivanti da partecipazioni in società trasparenti dichiarate nel quadro RH, possono essere dedotte dal reddito d'impresa concordato fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.

6.18 Compensazione perdite in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva articolo 20-bis

D: Si chiede se la compensazione delle perdite pregresse e di periodo possa essere eseguita solo sulla parte di reddito concordato che residua dopo la decurtazione dell'ammontare assoggettato a imposta sostitutiva oppure se possa essere effettuata sull'intero importo del reddito concordato, riducendo anche il differenziale da assoggettare ad imposta sostitutiva.

R: L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

6.19 Acconto per il 2024 con il cd "metodo previsionale"

D. Gli articoli 20 e 31 del decreto CPB stabiliscono che in caso di acconto determinato con il cd "metodo previsionale", l'importo dovuto è determinato tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Al riguardo, si chiede conferma che, nel calcolo dell'acconto si debba tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi.

R. La risposta è positiva.

Si conferma che nella determinazione dell'acconto con il cd "metodo previsionale" si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi.

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 48/2024

Oggetto: Versamento, mediante modello F24, delle somme dovute in relazione al concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108

Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (di seguito decreto), prevede che i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possano accedere a un concordato preventivo biennale (CPB) alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

In merito, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'articolo 20, comma 2, del decreto dispone che "Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17".

Il successivo articolo 20-bis del decreto, relativo ai medesimi soggetti, dispone inoltre che "Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese [..]".

Per i soggetti che aderiscono al regime forfetario, l'articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto prevede che per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato, "se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente".

Per i medesimi soggetti, il successivo articolo 31-bis del decreto dispone che "Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante

dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"4068" denominato "CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";

"4069" denominato "CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";

"4070" denominato "CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024";

"4071" denominato "CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024";

"4072" denominato "CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";

"4073" denominato "CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo "4068", "4069", "4071", "4072" e "4073" sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".

Il codice tributo "4070" deve essere indicato nella sezione "Regioni" unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata "Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA".


Per i codici tributo "4071" e "4073", relativi all'imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

FAQ AGENZIA ENTRATE 8 OTTOBRE 2024

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Si chiede di sapere se, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:



a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17".

Ciò posto, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese". Si chiede se l'esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d'imposta oggetto di CPB.

Si conferma che l'esercizio dell'opzione possa essere effettuato anche per una sola delle due annualità oggetto di CPB.


Nelle risposte di cui ai numeri 6.13 e 6.14 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 (di seguito, Circolare) è stato chiarito che il versamento della maggiorazione, in caso di calcolo degli acconti con il cosiddetto metodo storico o il versamento dell'imposta sostitutiva, nel caso di esercizio della relativa opzione, debbano essere effettuati pro quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR.

Si chiede se tali risposte possano essere considerate riferibili anche al collaboratore dell'impresa familiare di cui al comma 4 dell'articolo 5 del TUIR.

Al riguardo si ricorda che, con riferimento alla impresa familiare, la relazione illustrativa al decreto CPB, richiamata anche dalla stessa Circolare, ha chiarito che "l'importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR".

Ne deriva che anche i versamenti in argomento devono essere effettuati dai collaboratori dell'impresa familiare pro quota.

Il comma 2 dell'art 20 del decreto CPB prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato: a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli



articoli 15 e 16". Nella Circolare, in risposta al quesito 6.15 viene chiarito che "La maggiorazione può essere determinata come differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025." Al riguardo, si chiede conferma che, nel caso in cui l'importo dichiarato in P04 sia negativo, ai fini della determinazione della maggiorazione vada considerato un valore pari a zero.

Si conferma che, attesa la ratio sottesa alla disposizione di cui al comma 2 dell'art 20 in argomento, la maggiorazione, nel caso in cui il valore dichiarato in P04 sia negativo, debba essere determinata sulla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo P06 e zero. Alle medesime conclusioni si può giungere per la determinazione della "parte di reddito eccedente" ai fini dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB.

Si chiede conferma che nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del decreto CPB le perdite fiscali pregresse debbano essere portate in diminuzione dalla parte del reddito che residua una volta individuata la "parte eccedente" assoggettata ad imposta sostitutiva.

Nel caso prospettato, occorre procedere nel seguente modo:

-in via preliminare, è necessario determinare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente quello cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB (cd "parte eccedente"). La "parte eccedente", così determinata, dovrà essere assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB. In particolare, come chiarito nella Circolare, la "parte eccedente" è pari alla differenza fra i righe P06 e P04 del modello CPB 2024/2025 per il periodo d'imposta 2024 e i righe P07 e P04 del medesimo modello per il periodo d'imposta 2025;

-sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente" dovranno applicarsi le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli articoli 8 e 84 del TUIR (cd. "reddito rettificato"). Tale importo sarà, quindi, assoggettato a imposta ordinaria.

Ai fini del rispetto della soglia di 2 mila euro di cui agli artt. 15, comma 2, e 16, comma 4, del decreto CPB si ritiene che occorra tener conto, complessivamente, sia dell'importo della "parte eccedente" (assoggettato ad imposta sostitutiva), sia dell'importo del "reddito rettificato" (assoggettato ad imposta ordinaria).

Contribuenti forfetari – superamento soglie

Con il quesito di cui al paragrafo 6.10 della Circolare si chiedeva di precisare se un contribuente che ha aderito al CPB previsto per i soggetti forfetari e che, nel corso del periodo d'imposta 2024, ha percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, possa optare, per tale annualità d'imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis del decreto CPB. In risposta a tale quesito, è stato chiarito che la previsione di cui alla lettera b-bis) dell'articolo 32, comma 1, del decreto CPB consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni relative all'istituto del CPB, compresa quella di cui all'articolo 31-bis del decreto

CPB. Si chiede se, in tale caso, il contribuente debba applicare alla parte “rimanente” del reddito le ordinarie aliquote IRPEF.

Si conferma che, nel caso prospettato, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'articolo 31-bis) del decreto CPB, mentre la differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (cd “parte eccedente”) sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

Il contribuente forfetario che, superando la soglia di euro 100.000 di ricavi o compensi nel 2023, applica gli ISA per il medesimo periodo d'imposta, può accedere al CPB?

Si conferma che nel caso prospettato il contribuente può accedere al CPB riservato ai contribuenti che applicano gli ISA.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

A quali ipotesi si applica, ad esempio, la previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB.

L'articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che “Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (...) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni”.

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare, risiede nell'esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell'istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

A titolo esemplificativo, la richiamata causa di esclusione ricorre nei riguardi dei seguenti soggetti:

- le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d'impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
- i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB prevede che possono, comunque, accedere al CPB i contribuenti che hanno estinto i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e i debiti contributivi se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e

sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Si chiede se l'importo di 5.000 euro previsto dalla richiamata norma debba essere calcolato considerando, complessivamente, sia i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi.

L'articolo 10, comma 2, del decreto CPB stabilisce “possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili”.

Considerato il tenore letterale della disposizione richiamata, si ritiene che, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, debbano considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

La modifica della compagine sociale può essere considerata causa di esclusione anche per un'impresa familiare?

L'articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione, prevede anche il caso in cui “la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”.

Atteso che l'impresa familiare, come chiarito con la risoluzione n. 176/E del 28 aprile 2008 e ribadito con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, “ha natura individuale e non collettiva (associativa)”, si ritiene che il riferimento della richiamata norma a “società o associazione” non permetta di estendere l'applicazione della causa di esclusione, ivi prevista, anche all'impresa familiare.

Tra le condizioni ostative previste dal decreto CPB per l'accesso al concordato vi è la “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato”. Si chiede conferma che ai fini della applicazione del CPB si debbano considerare omesse (e, quindi, “non presentate”) le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione.

Si conferma quanto prospettato nel quesito. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, secondo cui “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.

Casistiche particolari

Si chiede se per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, la deduzione forfetaria di cui all'articolo 95, comma 4, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) debba essere considerata, ai fini della determinazione dell'importo del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta 2023, rilevante ai fini della proposta di CPB da dichiarare nel rigo P04 del modello CPB. Si chiede

altresì se il reddito concordato per i periodi di imposta 2024 e 2025 debba essere ridotto della medesima deduzione forfetaria.

Le istruzioni al rigo P04 del modello CPB forniscono le indicazioni utili alla individuazione del reddito di impresa relativo al p.i. 2023 rilevante ai fini dell'applicazione del CPB.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto CPB, le istruzioni al rigo P04 del modello CPB stabiliscono che il reddito d'impresa rilevante ai fini della determinazione della proposta concordataria è calcolato applicando l'articolo 56 del TUIR e, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del predetto TUIR ovvero, relativamente alle imprese minori, l'articolo 66 del medesimo TUIR.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa non rilevano esclusivamente le seguenti componenti reddituali:

- le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 del TUIR;
- le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR;
- gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del TUIR.


Ciò posto, considerato che la deduzione forfetaria di cui all'articolo 95, comma 4, del TUIR già concorre, secondo le regole ordinarie, alla determinazione del reddito d'impresa, la stessa non deve essere ulteriormente scomputata in sede di calcolo dell'importo del reddito d'impresa da indicare nel rigo P04.

Analogamente, anche la proposta concordataria relativa ai periodi di imposta 2024 e 2025 non deve essere ulteriormente ridotta della deduzione forfetaria di cui all'articolo 95, comma 4, del TUIR.

Con la risposta di cui al paragrafo 6.14 della Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 è stato chiarito che il versamento dell'imposta sostitutiva, nel caso di esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 20-bis del decreto CPB, deve essere effettuato pro-quota dai singoli soci o associati nelle ipotesi di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR. Al riguardo, si chiede di chiarire se l'opzione prevista dal richiamato art. 20-bis possa essere effettuata esclusivamente dalla società o associazione aderente al concordato.

L'art. 20-bis del decreto CPB prevede che “Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese,”.

Come si evince dal tenore letterale del richiamato articolo 20-bis, la facoltà di esercitare l'opzione per la tassazione sostitutiva è consentita al contribuente che aderisce al concordato. Quindi, nel caso



di una società o associazione, l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere effettuata solo da detti soggetti e vincola anche i soci o gli associati degli stessi.

Tale soluzione è coerente con quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 4, in base ai quali il limite di 2.000 euro deve essere ripartito tra i soci o gli associati in ragione delle proprie quote di partecipazione.

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 15 OTTOBRE 2024

Contribuenti forfetari – superamento soglie

Si chiede se può accedere al CPB, per l'anno d'imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro. L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata *“per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*.

Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a *“d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro”*. Resta inteso che, per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Si chiede di sapere se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.

L'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB. La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una

proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.


Secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario". Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.

Come rappresentato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB. Si deve pertanto ritenere che la fattispecie de qua non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.

Casistiche particolari

Si chiede se possono accedere al CPB le società in regime di Consolidato fiscale.

Il decreto CPB non prevede alcuna causa di esclusione dal CPB per i soggetti che hanno optato, in qualità di consolidante o consolidata, per il regime del consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. Si ritiene, pertanto, che non sussistano ragioni per ritenere che chi aderisce al Consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non possa accedere al CPB. In merito agli adempimenti derivanti dalla adesione al CPB, si precisa quanto segue. Per quanto riguarda l'opzione di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB, la stessa dovrà essere esercitata, su base individuale, dalla società (consolidata o consolidante) che aderisce alla proposta concordataria e che, conseguentemente, sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta sostitutiva. Per effetto dell'esercizio di tale opzione, ciascuna società (consolidante o consolidata) che ha aderito al CPB trasferirà alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 118 del TUIR, un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la "parte eccedente", al netto delle rettifiche di cui all'articolo 16 del decreto CPB, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4 del citato articolo 16. Appare, inoltre, opportuno precisare che le perdite fiscali di periodo trasferite alla fiscal unit dalle società non aderenti al CPB e quelle già nella disponibilità della medesima fiscal unit possono essere compensate con i redditi derivanti dall'adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla fiscal unit), ciò sempreché sia rispettato il limite di 2.000 previsto dal richiamato comma 4 dell'articolo 16, applicabile per ciascuna società (consolidata o consolidante) che ha aderito al CPB. Si ricorda che, ai fini del rispetto di tale soglia, rileva anche l'imponibile eventualmente assoggettato a imposta sostitutiva dalla singola aderente al consolidato fiscale. Quindi, ad esempio, se una società consolidata opta per l'imposta sostitutiva e il relativo imponibile è pari a 5.000 euro, la parte di reddito concordato trasferita alla fiscal unit potrà essere compensata, secondo le regole ordinarie, con le perdite fiscali proprie della fiscal unit e con quelle di periodo



trasferite dalle altre società aderenti al consolidato fiscale. Per quanto riguarda la determinazione degli acconti, il comma 1, dell'articolo 20 del decreto CPB prevede che "L'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati." (enfasi aggiunta). Il riferimento alle "regole ordinarie", ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato, comporta che, nel caso del Consolidato fiscale, tali adempimenti competono esclusivamente alla consolidante ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del TUIR. Resta inteso che, per il primo periodo d'imposta di adesione al CPB, sarà ovviamente cura della "consolidata" comunicare alla "consolidante" l'eventuale applicazione della maggiorazione prevista dal comma 2 del citato articolo 20 in caso di applicazione del cosiddetto "metodo storico".

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 17 OTTOBRE 2024


Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq n. 1 del 17 ottobre 2024 - Si chiede se, nel caso in cui venga esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del Decreto CPB, l'eventuale eccedenza degli acconti versati rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, possa essere compensata con l'imposta sostitutiva.

Secondo l'art. 20-bis del Decreto CPB coloro che aderiscono al concordato possono assoggettare a imposta sostitutiva la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. Inoltre, la Circolare n.18/E del 2024, al paragrafo 3.6, nel disciplinare la determinazione degli acconti, ha chiarito che "in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (vedi paragrafo successivo), l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva". Ciò posto, si conferma che in sede di determinazione del saldo relativo all'imposta principale, potranno essere scomputati gli acconti già versati, comprese le ritenute subite. L'eventuale eccedenza a credito degli acconti versati e delle ritenute subite rispetto al saldo dovuto a titolo di imposta principale, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 20-bis, potrà essere utilizzato in compensazione ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq n. 2 del 17 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, possa accedere al CPB.




L'articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB “i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”. La norma appena richiamata subordina l’accesso al CPB alla condizione che i contribuenti applichino gli ISA. Pertanto, si ritiene che siano esclusi dall’ambito soggettivo di tale regime quei soggetti che esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo per la quale non risultano approvati gli ISA. Taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia. Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo. Ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al DM 18 marzo 2024 e al DM 8 febbraio 2023, nonché alle istruzioni ai modelli ISA relativi alle singole attività pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modulistica-isa-2024>.

Faq n. 3 del 17 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se la modifica della compagine sociale opera come causa di esclusione, oltre che per le società e associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, anche per le società di capitali in regime di trasparenza.

La lettera b-quater) dell’articolo 11 del decreto CPB prevede quale causa di esclusione l’ipotesi in cui “nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (...) la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”. Considerato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, si ritiene che per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB

Faq n. 4 del 17 ottobre 2024 – Si chiede di sapere se il recesso o l’esclusione di un socio/associato da un soggetto che imputi i redditi per trasparenza comportino l’esclusione dal CPB. (FAQ NON PIU’ VALEVOLE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 11 E 21 AL CUI COMMENTO SI RINVIA)

L’articolo 11 del decreto CPB, tra le ipotesi di esclusione dal CPB prevede anche il caso in cui “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale”. Considerato il tenore letterale della disposizione che fa riferimento alle “modifiche della compagine sociale” dei soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR senza, tuttavia, specificare le cause di tali modifiche, si ritiene che



anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato da uno dei predetti soggetti rientrano tra quelle idonee a determinare “modifiche della compagine sociale” di cui al citato articolo 11


Faq n. 5 del 17 ottobre 2024 - Si chiede se il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a favore di una società sia causa di cessazione dal CPB.

La risposta è positiva, in quanto il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale configura una causa di cessazione dal CPB ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), in quanto tale operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa.

Faq n. 6 del 17 ottobre 2024 - L’articolo 22, comma 1, lettera e), del decreto CPB stabilisce una causa di decadenza dal concordato se è omesso il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione a seguito delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Si chiede se tale decadenza maturi con la comunicazione al contribuente dell’avviso bonario di cui al richiamato articolo 36-bis o soltanto dopo che sia spirato il termine di sessanta giorni per la definizione di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.

L’articolo 22, comma 3, del decreto CPB stabilisce che l’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione al CPB, a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo (i.e. delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973) “non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”. L’interpretazione della richiamata disposizione deve essere coordinata con quanto previsto in materia di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che esclude la possibilità di ravvedersi in caso di “notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni” (cfr. articolo 13, comma 1-ter, del d. lgs n. 472 del 1997). Sulla base delle disposizioni richiamate, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all’omesso versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’ articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

Faq n. 7 del 17 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se per i soggetti in regime forfetario, la proposta di CPB si riferisce al reddito al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori



L'articolo 28 del decreto CPB dispone che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario "il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all'articolo 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro". La medesima disposizione, inoltre, precisa che "Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 1, comma 64, primo periodo, della medesima legge n. 190 del 2014". Alla luce di quest'ultima disposizione, si conferma che il reddito proposto deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 25 OTTOBRE 2024

Faq n.1 del 25 ottobre - L'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell'esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.


Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale" chiarisce che l'accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza "irrevocabile", precisando, a tal riguardo, che "le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell'articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l'estensione dell'effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato»

Faq n.2 del 25 ottobre - L'inizio dell'attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per "inizio attività"?

Si osserva che per l'applicazione degli ISA il concetto di "inizio attività" è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell'esclusione dall'applicazione degli ISA, l'indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l'inizio attività con il momento dell'apertura della partita IVA». Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Faq n.3 del 25 ottobre - Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

Il decesso del socio o dell'associato non dà luogo ad un'ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l'applicazione della causa di cessazione prevista dall'articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».



Faq n.4 del 25 ottobre - Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d'imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.

La risposta è negativa, in quanto l'ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB

Faq n.5 del 25 ottobre - Nell'ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?

L'accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB

Faq n.6 del 25 ottobre - Si chiede di sapere se, nell'ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l'integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L'articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d'esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale» Ciò posto, l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell'ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d'esclusione sempreché l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato

Faq n.7 del 25 ottobre - Soggetto con attività di albergo, bar ristorante: nell'anno 2023 l'attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L'ISA applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della "attività prevalente" e delle "attività complementari" previste in tale casistica, è il DG44U relativo all'attività alberghiera con assorbimento delle altre attività. Se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo ISA con prospetto multiattività per l'albergo non complementare e codice esclusione ISA 7 (Esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA), cessa il CPB?

Il caso prospettato rientra tra le cause di cessazione individuate dall'articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità

fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Faq n.8 del 25 ottobre - Si chiede di sapere se, nell'ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l'integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell'ipotesi in cui «il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari». Ne consegue che nel caso prospettato la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari

Faq n.9 del 25 ottobre - I soggetti ISA che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d'imposta 2024 e 2025 potranno aderire, in presenza dei requisiti, al CPB per il successivo biennio relativo ai periodi d'imposta 2025 e 2026 o potranno farlo soltanto per il biennio 2026-2027?


Si ritiene che i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d'imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d'imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.

Faq n.10 del 25 ottobre - Si chiede se nell'ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.

Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell'articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d'impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d'impresa concordato

Faq n.11 del 25 ottobre - Si chiede di confermare che l'accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. 600 del 1973 e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

L'articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l'accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB



Faq n.12 del 25 ottobre - Si chiede conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB?

Si conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all'anno d'imposta 2023, concorrono alla formazione dell'importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB

Faq n.13 del 25 ottobre - Si chiede conferma che l'inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, così come la presentazione di dichiarazioni integrative negli anni precedenti a quello di riferimento per il concordato (2018/2022) e negli anni oggetto del concordato (2024/2025) non comporti decadenza o cessazione del CPB 2024/2025 anche nel caso in cui la fattispecie determini un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Si chiede conferma che la violazione di inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, rilevante ai fini dell'eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisca al solo periodo d'imposta 2023 e non anche alle precedenti annualità.

Al riguardo, nella Circolare è stato già chiarito che «per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023».

Faq n.14 del 25 ottobre - Si chiede conferma che l'omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l'accesso al CPB, così come l'omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.

Si conferma che l'omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l'articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola "mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento". Viceversa, l'articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l'omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d'imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB

Faq n.15 del 25 ottobre - Si chiede conferma che l'opzione per il ravvedimento non comporta alcun obbligo di versamento ai fini IVA relativamente ai maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva.

L'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al

concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata disposizione, alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all'imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 28 OTTOBRE 2024

Faq n. 1 del 28 ottobre 2024 - Si chiede di confermare che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l'esclusione o la cessazione del CPB.

Si conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell'esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

Faq n. 2 del 28 ottobre 2024 - L'articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All'articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si chiede conferma che tale fattispecie di esclusione/cessazione non operi per le società e enti diversi da quelle di cui all'articolo 5 del TUIR

Al riguardo, nel rinviare ai chiarimenti già resi con la FAQ n. 3 del 17 ottobre 2024, si conferma che, stante il tenore letterale della norma, la previsione in argomento deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.